

Articolo 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF, adottate ai sensi del presente provvedimento, si applicano a partire dal 1° aprile 2023, salvo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
2. Ove siano richieste modifiche statutarie per l'adeguamento agli articoli 13, 14, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater* del regolamento di cui al comma 1, come modificati o introdotti dal presente provvedimento, nonché alle norme che dispongono l'applicazione degli Orientamenti sulla *governance interna* dell'Autorità Bancaria Europea del 22 novembre 2021 (EBA/GL/2021/14), le SIM si conformano a tali norme, al più tardi, a partire dalla data di approvazione del bilancio 2022 da parte dell'assemblea.
3. Entro il 30 giugno 2023 i gestori: a) sottopongono all'approvazione dell'assemblea dei soci le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni di cui all'Allegato 2 del regolamento di cui al comma 1, come modificate ai sensi del presente provvedimento; b) assicurano che i contratti individuali, nei limiti consentiti dai contratti collettivi, sono conformi alle medesime disposizioni. I contratti collettivi sono allineati alle disposizioni di cui all'Allegato 2 del regolamento di cui al comma 1 alla prima occasione utile.
4. Entro il 30 giugno 2023 le SIM di classe 2: a) sottopongono all'approvazione dell'assemblea dei soci le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo IV, e all'Allegato 5 del regolamento di cui al comma 1, come introdotte dal presente provvedimento; b) assicurano che i contratti individuali, nei limiti consentiti dai contratti collettivi, sono conformi alle medesime disposizioni. I contratti collettivi sono allineati alle disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo IV, e all'Allegato 5 del regolamento di cui al comma 1 alla prima occasione utile.
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

23A00036

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022.

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF»);

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia («TUB»);

Vista la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;

Visto il regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all'art. 15 di tale regolamento;



Visto il regolamento delegato (UE) 2022/26 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/76 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE («MiFID2»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;

Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 («MiFIR»);

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli

enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE («CRD»);

Visto il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, recante attuazione della IFD e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'IFR;

Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000;

Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, in data 5 novembre 2019;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

Visto il regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 5 dicembre 2019;

Considerata l'esigenza di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nel pacchetto IFD/IFR nelle materie che il TUF assegna alla disciplina secondaria della Banca d'Italia e di adeguare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM alle citate disposizioni europee, ai relativi atti delegati, alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni delle autorità di supervisione europee;

Considerata l'opportunità di aggiornare, riordinare e consolidare, per ragioni di organicità e sistematicità, la normativa della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM, contenuta in molteplici disposizioni succedutesi nel tempo, in un nuovo apposito regolamento;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sullo Schema di regolamento in materia di vigilanza sulle SIM pubblicato il 6 maggio 2022;

Acquisito il parere della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), 11, comma 1, 11-bis, comma 6 del TUF,

EMANA

L'unito regolamento in materia di vigilanza sulle SIM. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* della Banca d'Italia.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Governatore: Visco





Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM



Indice

INDICE**PARTE INTRODUTTIVA****TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE***TITOLO I – CAPITOLO 1: DEFINIZIONI**TITOLO I – CAPITOLO 2: AMBITO DI APPLICAZIONE*

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari
4. Esenzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 IFR

SEZIONE II – PASSAGGI TRA CLASSE 2 E CLASSE 1-MINUS

1. Passaggio di classe ai sensi dell'art.1, par. 2, lett. a) e b), IFR
2. Passaggio di classe ai sensi dell'art. 7-undecies, co. 4, TUF e dell'art. 1, par. 2, lett. c), IFR

SEZIONE III – PASSAGGI TRA CLASSE 2 E CLASSE 3

SEZIONE IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARTE PRIMA – ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA IFD E ALTRE DISPOSIZIONI**TITOLO I – ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA***TITOLO I – CAPITOLO 1: AUTORIZZAZIONE DELLE SIM*

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Avvio dell'operatività

SEZIONE II – CAPITALE INIZIALE

1. Premessa
2. Ammontare del capitale iniziale
3. Costituzione del capitale iniziale

SEZIONE III – PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

ALLEGATO A: COMUNICAZIONE DI INIZIO O CESSAZIONE OPERATIVITÀ

TITOLO I – CAPITOLO 2: GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa



Indice

2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – ALBO DEI GRUPPI

1. Premessa
2. Contenuto dell'albo
3. Iscrizione all'albo
4. Variazioni all'albo
5. Cancellazione dall'albo
6. Pubblicità dell'iscrizione

SEZIONE III – VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE IV – PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SIM

1. Acquisto di partecipazioni di controllo
2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

SEZIONE V – FILIAZIONI FINANZIARIE

1. Premessa
2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
3. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

SEZIONE VI – IMPRESA MADRE NELL'UE E DOVERI DELLE FILIAZIONI FINANZIARIE

SEZIONE VII – STATUTI

1. Statuto dell'impresa madre nell'UE
2. Statuto delle filiazioni finanziarie

SEZIONE VIII – VERIFICA DEL CAPITALE DI GRUPPO

1. Premessa
2. Requisito patrimoniale alternativo
3. Esonero dalle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata
4. Comunicazioni

SEZIONE IX – AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI UNA SECONDA IMPRESA MADRE UE INTERMEDIA AI SENSI DELL'ART. 11-BIS, CO. 5, TUF

1. Premessa
2. Definizioni
3. Domanda di autorizzazione ad istituire una seconda impresa madre UE intermedia ai sensi dell'art. 11-bis, co.5, TUF

TITOLO I – CAPITOLO 3: IMPRESE DI PAESI TERZI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative



Indice

3. Definizioni
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ TRAMITE SUCCURSALE

1. Premessa
2. Fondo di dotazione e adesione a un sistema di indennizzo estero equivalente
3. Programma di attività e struttura organizzativa
4. Avvio dell'operatività

SEZIONE III – PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE IV – VIGILANZA

1. Requisiti minimi di *governance* delle succursali
2. Disposizioni applicabili alle succursali

ALLEGATO A: DISPOSIZIONI APPLICABILI

TITOLO II – PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL PUBBLICO**TITOLO II – CAPITOLO 1: PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione

SEZIONE II – ICARAP, ICAAP, ILAAP

1. Obblighi ICARAP: disposizioni di carattere generale
2. Informativa sui processi ICAAP e ILAAP
3. Struttura dell'ICAAP
4. Struttura dell'ILAAP
5. Raccordo tra ICARAP su base individuale e consolidata
6. ICAAP e verifica del capitale di gruppo: specificità
7. Passaggi tra classe 2 e classe 3
8. Passaggi tra classe 2 e classe 1-*minus*

SEZIONE III – PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Premessa
2. I sistemi di analisi aziendale
3. Poteri e interventi correttivi
4. Interventi di natura patrimoniale e sulla liquidità
5. Le misure di intervento precoce

ALLEGATO A: RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

TITOLO II – CAPITOLO 2: INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)

Indice

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

ALLEGATO A: INFORMATIVA DA PUBBLICARE

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZATITOLO III – CAPITOLO 1: OPERATIVITÀ

SEZIONE I – ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DI NATURA FINANZIARIA E STRUMENTALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

SEZIONE II – CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Definizioni
5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

SEZIONE III – GESTIONE DEL PATRIMONIO DI FONDI PENSIONE DA PARTE DELLE SIM

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Requisiti per la gestione del patrimonio dei fondi pensione

TITOLO III – CAPITOLO 2: VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – OBBLIGHI INFORMATIVI



Indice

1. Relazione sulla struttura organizzativa
2. Obblighi informativi dell'organo di controllo
3. Bilancio d'impresa e bilancio consolidato
4. Deliberazioni assembleari
5. Relazioni delle funzioni di controllo

SEZIONE III – RINVIO

1. Premessa
2. Segnalazioni statistiche su base individuale e su base consolidata
3. Organi sociali
4. Informativa sulla compagine sociale

ALLEGATO A – RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

TITOLO III – CAPITOLO 3: VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Comunicazione degli esiti ispettivi

TITOLO III – CAPITOLO 4: POTERI D'INTERVENTO E INGIUNTIVI

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi
4. Adozione dei provvedimenti

PARTE SECONDA – APPLICAZIONE IN ITALIA DELL'IFR**TITOLO I – OPZIONI E DISCREZIONALITÀ**TITOLO I - CAPITOLO 1: OPZIONI E DISCREZIONALITÀ GENERALI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – ESERCIZIO DELLE OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

1. Opzioni e discrezionalità generali previste dall'IFR
2. Opzioni e discrezionalità generali previste dal CRR

TITOLO I - CAPITOLO 2: OPZIONI E DISCREZIONALITÀ CASO PER CASO

SEZIONE I – FONDI PROPRI



Indice

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Rinvio

SEZIONE II – PARTECIPAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA DETENIBILI DALLE SIM

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Definizioni
4. Procedimenti amministrativi
5. Comunicazioni
6. Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo al di fuori del settore finanziario

SEZIONE III – REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE IV – REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K DEL RISCHIO PER IL MERCATO

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi
4. Rinvio

SEZIONE V – REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K DEL RISCHIO PER L'IMPRESA

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi
4. Rinvio

SEZIONE VI – LIQUIDITÀ

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**TITOLO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI****TITOLO I – CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 57, par. 3 e 4, IFR
2. Aggiornamento degli statuti

TITOLO I – CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI ABROGATE

Parte introduttiva

PARTE INTRODUTTIVA



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Capitolo 1

DEFINIZIONI



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

TITOLO I – Capitolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

1. “*EBA*”: l’Autorità bancaria europea;
2. “*ESMA*”: l’Autorità europea dei servizi finanziari e dei mercati;
3. “*CONSOB*”: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
4. “*CRD*”: la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e successive modificazioni;
5. “*CRR*”: il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni;
6. “*IFD*”: la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;
7. “*IFR*”: il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;
8. “*MiFID2*”: la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, e successive modificazioni;
9. “*MiFIR*”: il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni;
10. “*Direttiva accounting*”: la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e successive modificazioni;
11. “*TUB*”: il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;
12. “*TUF*”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

13. “*Circolare 285/2013*”, la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, e successive modificazioni;
14. “*impresa di investimento*”: l’impresa come definita nell’art. 4, par. 1, punto 22), dell’IFR;
15. “*impresa di investimento dell’Unione europea*” o “*impresa di investimento UE*”: l’impresa come definita nell’art. 1, co. 1, lett. f), del TUF;
16. “*impresa di paesi terzi*”: l’impresa di cui all’art. 1, co. 1, lett. g), del TUF diversa dall’ente creditizio di cui all’art. 4, par. 1, punto 1 del CRR;
17. “*Regolamento intermediari*”, il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15.2.2018 e successive modificazioni;
18. “*Regolamento governance*”, il Regolamento di attuazione degli artt. 4-*undecies* e 6, co. 1, lett. b) e c-*bis*), del TUF, adottato con delibera della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 e successive modificazioni.
19. “*Regolamento delegato (UE) 2015/61*”, il regolamento delegato della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi;
20. “*Regolamento delegato (UE) 2017/1943*”, il regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento;
21. “*Regolamento delegato (UE) 2017/1946*”, il regolamento delegato della Commissione dell’11 luglio 2017 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento;
22. “*Regolamento delegato (UE) 2017/565*” il regolamento delegato della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
23. “*Regolamento delegato (UE) 2021/2153*”, il regolamento delegato della Commissione del 6 agosto 2021, che integra la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
24. “*Regolamento delegato (UE) 2022/25*”, il regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

- tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all'articolo 15 di tale regolamento;
25. “Regolamento delegato (UE) 2022/26”, il regolamento delegato (UE) 2022/26 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento;
 26. “Regolamento delegato (UE) 2022/76”, il regolamento delegato (UE) 2022/76 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF);
 27. “Regolamento delegato (UE) 2022/244”, il regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG);
 28. “Regolamento delegato (UE) 2022/1455” il regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento;
 29. “servizi e attività di investimento”, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5, del TUF;
 30. “società di intermediazione mobiliare” o “SIM”: l'impresa come definita nell'art. 1, co. 1, lett. e) del TUF;
 31. “SIM di classe 1-minus”, la SIM che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, par. 2, dell'IFR;
 32. “SIM di classe 2”, la SIM diversa dalle SIM di classe 1, di classe 1-minus e di classe 3;
 33. “SIM di classe 3”, la SIM che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 12, par. 1, dell'IFR per essere qualificata come impresa di investimento piccola e non interconnessa;
 34. “Autorità di vigilanza di gruppo”, l'autorità come definita nella Parte I, Tit.1, Cap. 2, Sez. III del presente Regolamento;
 35. “base consolidata”, la base di cui all'art. 4, par. 1, punto 12, dell'IFR.

Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione


Capitolo 2 – Ambito di applicazione

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE



Parte introduttiva
Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione
Capitolo 2 – Ambito di applicazione
Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Dal 26 giugno 2021 è applicabile l'IFR e dal 2 dicembre 2021 è in vigore il Decreto legislativo 5 novembre 2021 n. 201 che ha trasposto la IFD e allineato l'ordinamento italiano all'IFR.

Il quadro normativo europeo è integrato, in particolare, dalle misure di esecuzione costituite da norme tecniche di regolamentazione e attuazione (*regulatory technical standard* – RTS e *implementation technical standard* – ITS) che la Commissione europea ha adottato – su proposta dell'EBA (in alcuni casi, unitamente o in consultazione con le altre Autorità europee di supervisione) – con regolamenti, come tali direttamente applicabili negli Stati membri. Rilevano inoltre gli Orientamenti emanati in materia dalle Autorità europee di supervisione, come attuati dalla Banca d'Italia.

Il presente Regolamento è volto a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della IFD, a esercitare le discrezionalità nazionali riconosciute alla Banca d'Italia e individuare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'IFR, della IFD, e dei regolamenti delegati della Commissione, nonché a realizzare un riordino della disciplina secondaria della Banca di Italia sulle SIM. Esso dà inoltre attuazione al mandato contenuto nel TUF in merito all'identificazione della disciplina prudenziale applicabile alle imprese di paesi terzi che intendono operare in Italia tramite stabilimento di succursale.

La normativa secondaria di attuazione della IFD in materia di governo societario, remunerazioni e controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento è contenuta nel Regolamento *governance*.

Il presente Regolamento si compone di quattro Parti:

- *Parte introduttiva*, contenente definizioni generali, fonti normative e ambito di applicazione, ivi inclusi i procedimenti amministrativi di attuazione dell'IFR funzionali alla corretta identificazione dell'ambito di applicazione;
- *Parte I*, relativa all'attuazione in Italia della IFD e di alcuni istituti connessi previsti dall'IFR, nonché di riordino della disciplina secondaria già esistente;
- *Parte II*, relativa all'applicazione in Italia dell'IFR;
- *Parte III*, contenente disposizioni transitorie e abrogazioni.



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

2. Fonti normative

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a); 6-*bis*, co. 1; 6-*ter*, co. 1, 6, 7 e 8; 7, co. 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3; 7-*ter*; 7-*quater*; 7-*undecies*, co. 1-4; 11; 11-*bis*, co. 5 e 6; 12; 12-*bis*; 13; 17; 19, co. 1; 28; 55-*bis*, co. 1; 55-*quinquies*; 60, co. 2, del TUF.

Restano ferme le disposizioni emanate dalla Consob in attuazione del TUF, o di altre disposizioni di legge applicabili ai destinatari del presente Regolamento.

3. Destinatari

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai seguenti soggetti:

- SIM di classe 1-*minus*, con riferimento alla Parte I, Tit. I, Cap. 1 e 2, ad eccezione delle Sez. III e VIII, Tit. II, Cap. 1, Sez. II, par. 8, lett. a) e Tit. III, Cap. 4. Le SIM di classe 2 autorizzate ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR ⁽¹⁾ sono equiparate alle SIM di classe 1-*minus*;
- SIM di classe 2;
- SIM di classe 3;
- Succursali in Italia di imprese di paesi terzi, con riferimento a quanto specificato nella Parte I, Tit. I, Cap. 3;
- Imprese di investimento UE, con riferimento alla Parte I, Tit. III, Cap. 4.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli ulteriori destinatari da esse specificamente individuati nei pertinenti Capitoli e Sezioni.

4. Esenzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 IFR

Alle SIM di classe 3, autorizzate ai sensi dell'art. 6, par. 1, IFR, non si applica, su base individuale, la Parte II, Tit. I, Cap. 1 e 2, Sez. I, III, IV e V, del presente Regolamento.

Alle SIM di classe 2 e 3, autorizzate ai sensi dell'art. 6, par. 3, IFR, non si applica, su base individuale, la Parte II, Tit. I, Cap. 2, Sez. VI, del presente Regolamento.

⁽¹⁾ Diversamente dalle SIM di classe 1-*minus* ai sensi dell'art. 1, par. 2, IFR, per le SIM autorizzate ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR l'iscrizione all'albo dei gruppi previsto dall'art. 11 TUF può avvenire esclusivamente quando: i) all'interno di un più ampio gruppo bancario non sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB può essere identificato un sotto-gruppo di imprese di investimento di cui almeno un componente è una SIM autorizzata ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR e che non comprende un ente creditizio di cui all'art. 4, par. 1, punto 1), CRR, e ii) la Banca d'Italia è autorità di vigilanza su base consolidata di tale sotto-gruppo di imprese di investimento sulla base dei criteri previsti all'art. 60, TUB per l'identificazione dei gruppi bancari italiani.



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

All'impresa madre nell'UE iscritta all'albo dei gruppi di cui all'art. 11 TUF, autorizzata ai sensi dell'art. 7, par. 4, IFR, non si applica, su base consolidata, la Parte II, Tit. I, Cap. 2, Sez. VI, del presente Regolamento.



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione II – Passaggi tra classe 2 e classe 1-*minus*

SEZIONE II

PASSAGGI TRA CLASSE 2 E CLASSE 1-*minus*

1. Passaggio di classe ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. a) e b), IFR

1.1. Classificazione su base individuale

La SIM che soddisfa i requisiti previsti all'art. 1, par. 2, IFR ⁽¹⁾ e che ritiene probabile – su base individuale – il raggiungimento della soglia di 15 miliardi prevista alla lett. a) del medesimo paragrafo, o il venir meno della stessa, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del periodo di calcolo di 12 mesi. L'avvenuto raggiungimento della soglia o il venir meno della stessa è comunicato senza indugio alla Banca d'Italia. La comunicazione include:

- a. un'attestazione a firma del legale rappresentante del raggiungimento della soglia, o del venir meno della stessa;
- b. evidenza dei valori comprovanti il raggiungimento della soglia o il venir meno della stessa;
- c. le serie storiche dei valori rilevati nei 12 mesi di riferimento e utilizzati per il calcolo della soglia.

1.2. Classificazione su base consolidata

La SIM che soddisfa i requisiti previsti all'art. 1, par. 2, IFR ⁽²⁾ e che non raggiunge la soglia di 15 miliardi su base individuale, è tenuta a calcolare tale soglia su base consolidata e a effettuare le comunicazioni di cui al precedente sotto-paragrafo 1.1 come segue:

- ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. a), IFR, quando fa parte di un gruppo di imprese di investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF ed è:
 - l'impresa di investimento madre nell'Unione, o
 - la SIM con l'attivo di bilancio più elevato, quando l'impresa madre nell'Unione è una *holding* di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
- ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. b), IFR, quando non fa parte di un gruppo di imprese di investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF, ed è la SIM con l'attivo di

⁽¹⁾ I requisiti previsti all'art. 1, par. 2, IFR, sono: 1) l'autorizzazione della SIM alla negoziazione per conto proprio o all'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 2) la non qualificazione della SIM come negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 5, IFR.

⁽²⁾ Cfr. nota precedente.



 Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione II – Passaggi tra classe 2 e classe 1-*minus*

bilancio più elevato. La SIM effettua il calcolo facendo riferimento alla base consolidata dell'impresa madre nell'UE del gruppo ⁽³⁾.

1.3. Accertamento d'ufficio

In caso di dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo, oppure in caso di omissione delle stesse, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 TUF ⁽⁴⁾, un procedimento di accertamento dei requisiti per la classificazione delle SIM in classe 1-*minus* o in classe 2.

2. Passaggio di classe ai sensi dell'art. 7-*undecies*, co. 4, TUF e dell'art. 1, par. 2, lett. c), IFR

La Banca d'Italia, sentita la Consob, può adottare la decisione di cui all'art. 7-*undecies*, co. 4, TUF nei confronti di una SIM che soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, par. 2, IFR ⁽⁵⁾ quando il valore totale delle attività, su base individuale o consolidata, della SIM è pari o superiore a 5 miliardi di euro, calcolati quale media dei precedenti 12 mesi e trovano applicazione una o più delle condizioni seguenti:

- la SIM supera almeno una delle soglie di cui all'art.1 (Scala delle attività) del Regolamento delegato (UE) 2021/2153;
- la SIM soddisfa i criteri di cui all'art. 2 (Partecipanti diretti), del Regolamento delegato (UE) 2021/2153;
- la decisione è giustificata alla luce delle dimensioni, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività della SIM interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità e valutati uno o più dei fattori seguenti:
 - la rilevanza della SIM per l'economia dell'Unione o dello Stato italiano;
 - la significatività delle attività transfrontaliere della SIM;
 - l'interconnessione della SIM con il sistema finanziario.

Nel caso di gruppi iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF, la situazione su base consolidata del gruppo è riferita:

- alla SIM che è l'impresa di investimento madre nell'Unione; o
- alla SIM del gruppo con il totale di bilancio più elevato, quando l'impresa madre nell'Unione è una *holding* di investimento o una società di partecipazione finanziaria mista.

⁽³⁾ Il superamento della soglia determina il passaggio di classe per tutte le SIM le cui attività contribuiscono al calcolo della soglia su base consolidata.

⁽⁴⁾ Cfr. Parte I, Tit. III, Cap. 4.

⁽⁵⁾ I requisiti previsti all'art. 1, par. 2, IFR, sono: 1) l'autorizzazione della SIM alla negoziazione per conto proprio o all'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 2) la non qualificazione della SIM come negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 5, IFR.



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione II – Passaggi tra classe 2 e classe 1-*minus*

La decisione di cui all'art. 7-*undecies*, co. 4, TUF decade quando il valore totale delle attività – su base individuale o consolidata – della SIM si riduce al di sotto dei 5 miliardi di euro, calcolati quale media dei precedenti 12 mesi. La Banca d'Italia comunica tempestivamente alla SIM l'intervenuta decadenza.



Parte introduttiva

Titolo I - Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 - Ambito di applicazione

Sezione III – Passaggi tra classe 2 e classe 3

SEZIONE III

PASSAGGI TRA CLASSE 2 E CLASSE 3

Le SIM trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia le comunicazioni previste ai par. 3⁽¹⁾ e 4 dell'art. 12 IFR per il passaggio dalla classe 2 alla classe 3 e viceversa. Le comunicazioni contengono:

- a. un'attestazione a firma del legale rappresentante del venir meno dei requisiti previsti all'art. 12, par. 1, IFR, o del soddisfacimento degli stessi;
- b. specifica e distinta evidenza dei valori comprovanti il venir meno o il soddisfacimento di ciascun requisito previsto all'art. 12, par. 1, IFR;
- c. la data di rilevazione di ciascun valore dei requisiti. Nei casi di cui all'art. 12, par. 4, IFR, la comunicazione include le serie storiche dei valori rilevati nel semestre di riferimento e relative ai requisiti di cui all'art. 12, par. 1, lett. a) - g), IFR;
- d. l'indicazione dei valori aggregati dei requisiti previsti all'art. 12, par. 1, lett. a), b), h) e i), IFR, nei casi di gruppi di imprese di investimento. La SIM riporta un prospetto di calcolo che include anche gli eventuali aggiustamenti effettuati per evitare fenomeni di cd. doppio conteggio (*double counting*);
- e. l'indicazione dell'eventuale utilizzo di dati previsionali con riferimento ai requisiti previsti all'art. 12, par. 1, lett. h) e i), IFR;
- f. l'indicazione, per ciascun requisito previsto all'art. 12, par. 1, lett. a) e b), IFR, dell'eventuale utilizzo della discrezionalità prevista all'art. 12, par. 1, ultimo comma. La SIM riporta la data di inizio e di fine del periodo di 12 mesi previsto al medesimo comma.

Nei casi di SIM appartenenti a gruppi:

- le comunicazioni previste all'art. 12, par. 3 e 4, IFR sono effettuate:
 - dall'impresa madre nell'UE per conto delle SIM appartenenti al gruppo di imprese di investimento, quando quest'ultimo è iscritto all'albo previsto dall'art. 11, TUF;
 - dalla SIM con l'attivo di bilancio più elevato, nei casi di gruppi diversi da quelli di cui al punto precedente;
- la perdita dei requisiti indicati all'art. 12, par. 1, lett. a), b), h) e i), IFR, determina il venir meno della classificazione di tutte le SIM del gruppo come SIM di classe 3;
- la perdita dei requisiti indicati all'art. 12, par. 1, lett. c) - g), IFR, determina il venir meno della classificazione come SIM di classe 3 solo per le SIM per le quali almeno uno dei requisiti citati non è più rispettato.

⁽¹⁾ L'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma del par. 3 si applica anche ai fini del primo comma del medesimo paragrafo.



Parte introduttiva

Titolo I - Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 - Ambito di applicazione

Sezione III – Passaggi tra classe 2 e classe 3

In caso di dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 12 IFR, oppure in caso di omissione delle stesse, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 TUF ⁽²⁾, un procedimento di accertamento dei requisiti per la classificazione delle SIM in classe 3 o classe 2.

⁽²⁾ Cfr. Parte I, Tit. III, Cap. 4.



Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione IV – Procedimenti amministrativi

SEZIONE IV

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *decisione della Banca d'Italia di assoggettare talune SIM di classe 2 ai requisiti del CRR e della CRD (art. 1, par. 2, lett. c), IFR e art. 7-undecies, co. 4, TUF; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione per talune SIM di classe 2 ad applicare i requisiti del CRR e della CRD (art. 1, par. 5, IFR; termine: 60 giorni);*
- *autorizzazione all'esenzione per talune SIM di classe 3 dall'applicazione su base individuale delle Parti due, tre, quattro, sei, e sette dell'IFR (art. 6, par. 1, IFR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'esenzione per talune SIM di classe 3 dall'applicazione su base individuale della Parte sei dell'IFR (art. 6, par. 2, IFR; termine 90 giorni);*
- *autorizzazione all'esenzione per talune SIM dall'applicazione su base individuale della Parte cinque dell'IFR (art. 6, par. 3, IFR; termine 90 giorni);*
- *autorizzazione all'esenzione dall'applicazione su base consolidata della Parte cinque dell'IFR (art. 7, par. 4, IFR; termine: 90 giorni).*



Parte prima

Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

PARTE I

ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA IFD E ALTRE DISPOSIZIONI



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione delle SIM

TITOLO I

ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

CAPITOLO 1

AUTORIZZAZIONE DELLE SIM



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione delle SIM

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 1
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo sono compendiate le disposizioni relative all'autorizzazione delle SIM ai sensi dell'art. 19 TUF, per quanto di competenza della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal Regolamento delegato (UE) 2017/1943, concernente le informazioni che devono essere fornite ai fini dell'autorizzazione delle SIM, in particolare:
 - art. 2, lett. e), relativo alle informazioni sul capitale;
 - art. 5, relativo alle informazioni finanziarie;
 - art. 6, relativo alle informazioni sull'organizzazione;
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - art. 19, co. 1, concernente l'autorizzazione delle SIM all'esercizio di servizi e attività di investimento.

Viene altresì in rilievo:

- art. 9 IFR, concernente la composizione dei fondi propri delle SIM.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- “*capitale iniziale*”, l'ammontare minimo di fondi propri necessario ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 19, co. 1, TUF;
- “*fondi propri*”, i fondi di cui all'art. 9 IFR.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione delle SIM

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 19, co. 1, TUF.

5. Avvio dell'operatività

Successivamente all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 20 TUF, la SIM invia alla Banca d'Italia la comunicazione di cui all'art. 13 del Regolamento intermediari utilizzando il modulo di cui all'Allegato A.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo I – Autorizzazione delle SIM

Sezione II – Capitale iniziale

SEZIONE II

CAPITALE INIZIALE

1. Premessa

Il capitale iniziale delle SIM è commisurato alla tipologia di servizio o attività di investimento svolti.

2. Ammontare del capitale iniziale

Il capitale iniziale delle SIM è pari a:

- a. 75.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente uno o più dei seguenti servizi o attività, a condizione che non detengano disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela ⁽¹⁾:
 - i. Ricezione e trasmissione di ordini;
 - ii. Esecuzioni di ordini;
 - iii. Gestione di portafogli;
 - iv. Consulenza in materia di investimenti;
 - v. Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- b. 750.000 euro per le SIM che intendono prestare almeno uno dei seguenti servizi o attività:
 - i. Negoziazione per conto proprio;
 - ii. Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- c. 150.000 euro fuori dai casi di cui alle lett. a) e b).

3. Costituzione del capitale iniziale

Il requisito di cui all'art. 2, lett. e), del Regolamento delegato (UE) 2017/1943 è soddisfatto:

- a. per le SIM di nuova costituzione, tramite un'attestazione della direzione generale della banca presso la quale i fondi sono stati versati;
- b. per le società già esistenti che intendono richiedere l'autorizzazione ad operare come SIM previa modifica dell'oggetto sociale, tramite esibizione dei certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l'attestazione dell'organo di controllo.

⁽¹⁾ Tale limitazione deve essere espressamente prevista nello statuto delle SIM.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione delle SIM

Sezione III – Parere della Banca d'Italia

SEZIONE III

PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

Ai fini del rilascio del parere previsto all'art. 19, co. 1, TUF, la Banca d'Italia valuta, per quanto di propria competenza, le informazioni presentate ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/1943 in un'ottica di sana e prudente gestione della SIM ⁽¹⁾.

A tal fine, con riferimento al programma di attività e alla struttura organizzativa (cfr. artt. 5 e 6 del medesimo Regolamento), la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la coerenza e la completezza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate, anche rispetto al mercato di riferimento;
- la stabilità delle fonti di reddito e l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario;
- le sostenibilità delle previsioni di sviluppo dei volumi di attività, alla luce dei servizi di investimento richiesti;
- il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni della SIM, tenuto anche conto delle caratteristiche dei servizi di investimento che la SIM intende prestare;
- l'effettiva capacità di perseguire le strategie imprenditoriali, tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative), della rete distributiva dei servizi e del sistema dei controlli interni della SIM;
- il rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento *governance*.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia verifica che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta, tenuto conto dei servizi di investimento che la SIM intende prestare.

⁽¹⁾ In tale ambito, la Banca d'Italia valuta anche il rispetto dei requisiti e criteri previsti per i titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, TUF.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione delle SIM

Allegato A – Comunicazione di inizio o cessazione operatività

Allegato A



COMUNICAZIONE DI INIZIO O CESSAZIONE OPERATIVITÀ

Denominazione società:

Codice fiscale:

Codice ABI:

TIPO SERVIZI AUTORIZZATI	DATA DI INIZIO O CESSAZIONE OPERATIVITÀ
1) negoziazione per conto proprio;	
2) esecuzione di ordini per conto dei clienti;	
3) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;	
4) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;	
5) gestione di portafogli;	
6) ricezione e trasmissione di ordini;	
7) consulenza in materia di investimenti;	
8) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;	
9) gestione di sistemi organizzati di negoziazione	

(data)

(il legale rappresentante)



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

TITOLO I

ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

CAPITOLO 2

GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le Sezioni I – VIII del presente Capitolo contengono le disposizioni di vigilanza applicabili ai gruppi di imprese di investimento in attuazione delle previsioni contenute nell'IFR e IFD, nonché degli artt. 11 e 12 TUF.

Nella Sezione IX è definita la procedura per l'autorizzazione della seconda impresa madre UE intermedia di un gruppo di Stato terzo, in attuazione dell'art. 69.3, co. 8, TUB e dell'art. 11-*bis*, co. 6, TUF.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dagli artt. 7 e 8 dell'IFR;
- dai seguenti articoli del TUF:
 - art. 11, co. 1, lett. a) e b), che prevedono che la Banca d'Italia determini, sentita la Consob, la nozione di gruppo e che emani disposizioni volte ad individuare i soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata;
 - art. 11, co. 1, lett. *a-bis*), che prevede che la Banca d'Italia individui la disciplina degli esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 13, TUF, applicabile alle capogruppo;
 - art. 11, co. 1-*bis*, che prevede che il gruppo di imprese di investimento sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
 - art. 11-*bis*, co. 5, che individua i casi in cui la seconda impresa madre UE intermedia è un'impresa di investimento;
 - art. 11-*bis*, co. 6, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni per l'attuazione della disciplina sull'impresa madre UE intermedia applicabile alle SIM;
 - art. 12, co. 1 e 3-*bis*, ai sensi dei quali la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo di un gruppo di imprese di investimento disposizioni prudenziali riferite al complesso dei componenti il gruppo e ha il potere di impartire disposizioni a ciascuna componente del gruppo;



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 12, co. 2, che prevede che la capogruppo di un gruppo di imprese di investimento emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia.

Vengono inoltre in rilievo:

- l'art. 25, par. 4, IFD;
- i seguenti articoli del TUB:
 - art. 69.3, co. 6, lett. a), concernente il caso in cui la Banca d'Italia può consentire l'istituzione di una seconda impresa madre UE intermedia per separazione delle attività;
 - art. 69.3, co. 7, per il quale la seconda impresa madre UE intermedia può essere una SIM di cui all'art. 11-bis, co. 5, TUF.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- “*autorità di vigilanza di gruppo*”, l'autorità nazionale competente per la vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata o sulla conformità del capitale di gruppo;
- “*gruppo di imprese di investimento*”, un gruppo come definito nell'art. 4, par.1, punto 25), IFR, ossia il gruppo composto da un'impresa madre e dalle filiazioni di cui almeno una è un'impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio di cui all'art. 4, par. 1, punto 1), CRR ;
- “*impresa madre*”, un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 42), IFR;
- “*filiazione*” un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 51), IFR;
- “*impresa madre nell'UE*” ⁽¹⁾, un'impresa madre che è:
 - un’*“impresa di investimento madre nell'Unione”*, come definita nell'art. 4, par. 1, punto 56), IFR;
 - una *“holding di investimento madre nell'Unione”*, come definita nell'art. 4, par. 1, punti 57), IFR; o
 - una *“società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione”*, come definita nell'art. 4, par. 1, punto 58), IFR;
- “*filiazioni finanziarie*”, le filiazioni che sono: imprese di investimento, enti finanziari, o imprese strumentali;
- “*ente finanziario*”, un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 14), IFR;
- “*impresa strumentale*”, un'impresa come definita nell'art. 4, par. 1, punto 1), IFR;

⁽¹⁾ Ai fini del presente Regolamento, si utilizza l'espressione “impresa madre nell'UE” in luogo delle espressioni “capogruppo” o “società posta al vertice del gruppo” di cui agli artt. 11 e 12, TUF.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento


Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*impresa madre UE intermedia*”, un’impresa come disciplinata nell’art. 69.3, TUB e 11-bis, TUF;
- “*istituto di moneta elettronica*”, un’impresa come definita all’art. 1, co. 2, lett. h-sexies), TUB;
- “*istituto di pagamento*”, un’impresa come definita nell’art. 1, co. 2, lett. h-bis), TUB;
- “*gestore*”, i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. q-bis, TUF.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all’applicazione della verifica del capitale del gruppo* (art. 8 IFR; termine 90 giorni);
- *accertamento delle condizioni di iscrizione, variazione o cancellazione dall’albo dei gruppi di imprese di investimento* (art. 11, co. 1-bis, TUF; termine 90 giorni);
- *autorizzazione ad istituire una seconda impresa madre UE intermedia per separazione delle attività* (art. 11-bis, co. 5, TUF e art. 69.3, co. 6, lett. a), TUB; termine: 90 giorni).



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione II – Albo dei gruppi

SEZIONE II

ALBO DEI GRUPPI

1. Premessa

L'albo previsto all'art. 11, co. 1-*bis*, TUF assolve la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di gruppi di imprese di investimento sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; a tal fine, l'albo è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

I soggetti iscritti all'albo possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dall'albo medesimo.

2. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi contiene l'elenco aggiornato: i) dei gruppi di imprese di investimento per i quali la Banca d'Italia è autorità di vigilanza di gruppo ai sensi di quanto previsto alla Sez. III, e ii) delle imprese madri nell'UE e delle filiazioni finanziarie, italiane o estere, incluse in ciascun gruppo ⁽¹⁾.

L'albo riporta le seguenti informazioni:

- a. la denominazione, la forma giuridica, la sede legale dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie e, se diversa, la sede amministrativa delle stesse;
- b. la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- c. il nome e il codice meccanografico del gruppo;
- d. i codici meccanografici e i codici LEI dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie, quando presenti;
- e. le attività alla cui prestazione sono state autorizzate le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, i gestori italiani, gli istituti di pagamento italiani e gli istituti di moneta elettronica italiani che sono filiazioni finanziarie del gruppo;
- f. la sottoposizione delle imprese madri nell'UE italiane e dei soggetti di cui al precedente alinea a liquidazione volontaria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta o risoluzione.

⁽¹⁾ Non sono considerate componenti del gruppo, e non sono iscritte all'albo, le filiazioni finanziarie eventualmente escluse dalla situazione consolidata dell'impresa madre nell'UE ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 11) e dell'art 7 IFR.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione II – Albo dei gruppi

3. Iscrizione all'albo

La Banca d'Italia procede all'iscrizione all'albo dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie:

- a. entro 30 giorni dalle comunicazioni previste alla Sez. IV, par. 2 e alla Sez. V, par. 3;
- b. alla data di identificazione dell'impresa madre nell'UE come società di partecipazione finanziaria mista al vertice di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo n. 142/2005 ⁽²⁾. Non rileva, a tali fini, che il conglomerato finanziario sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai sensi del medesimo decreto.

Il rispetto di quanto previsto alla Sez. VI con riferimento agli statuti dell'impresa madre nell'UE e delle filiazioni finanziarie è condizione per l'iscrizione all'albo.

Nei casi di cui alla lett. a), quando vi sono dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, oppure in caso di omissione della stessa, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, co. 1-*bis*, TUF, un procedimento per l'accertamento delle condizioni di iscrizione all'albo.

La Banca d'Italia dà comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'impresa madre nell'UE che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo.

4. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi di imprese di investimento, l'impresa madre nell'UE è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. Tale obbligo di comunicazione non si applica alle variazioni conseguenti a procedure o procedimenti della Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 5 giorni dalla data di decorrenza di efficacia della variazione ⁽³⁾. La Banca d'Italia procede all'aggiornamento dell'albo entro 30 giorni dalla comunicazione.

Quando vi sono dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, oppure in caso di omissione della stessa, la Banca d'Italia avvia d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, co. 1-*bis*, TUF, un procedimento per l'accertamento delle variazioni all'albo.

La Banca d'Italia dà comunicazione dell'avvenuto aggiornamento all'impresa madre nell'UE, che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo.

⁽²⁾ Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, "Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni" e successive modifiche.

⁽³⁾ Per i casi di assunzione del controllo in SIM o in filiazioni finanziarie, cfr. Sez. IV, par. 2 e Sez. V, par. 3.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione II – Albo dei gruppi

5. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione del gruppo di imprese di investimento dall'albo quando, a seguito di operazioni di riorganizzazione societaria o di gruppo ⁽⁴⁾, oppure a seguito di procedure concorsuali a carico dell'impresa madre nell'UE o delle SIM che sono parte del gruppo:

- vengono meno le condizioni previste alla Sez. III per l'esercizio da parte della Banca d'Italia delle funzioni di autorità di vigilanza di gruppo;
- vengono meno le condizioni per l'identificazione dell'impresa madre del gruppo come impresa madre nell'UE; o
- la SIM, la *holding* di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista, il cui codice meccanografico è assegnato al gruppo, si estingue.

L'impresa madre nell'UE comunica senza indugio alla Banca d'Italia la possibile sopravvenienza di uno degli eventi citati quando gli stessi non conseguono a procedure o procedimenti della Banca d'Italia, o per i quali quest'ultima è tenuta a rilasciare parere. In tali casi, entro 10 giorni dalla data di tali eventi, l'impresa madre nell'UE presenta istanza alla Banca d'Italia per l'accertamento delle condizioni di cancellazione del gruppo dall'albo.

La Banca d'Italia dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione all'impresa madre nell'UE che informa prontamente le filiazioni finanziarie del gruppo.

6. Pubblicità dell'iscrizione

Le componenti del gruppo danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione all'albo ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Rientrano tra tali ipotesi anche le modifiche dell'atto costitutivo/statuto o la liquidazione volontaria.

⁽⁵⁾ Non è necessario indicare il numero di iscrizione all'albo (matricola).



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione III – Vigilanza della Banca d'Italia

SEZIONE III

VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia è l'autorità di vigilanza di gruppo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- l'impresa di investimento madre nell'UE del gruppo è una SIM;
- l'unica impresa di investimento del gruppo è una SIM;
- l'*holding* di investimento madre nell'Unione del gruppo, o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione del gruppo, è una società italiana e un componente del gruppo è una SIM;
- fuori dai casi precedenti, l'impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato del gruppo è una SIM;
- fuori dai casi precedenti, ai sensi dell'art. 4, co. 9, TUF, la Banca d'Italia ha concordato con l'autorità competente di un altro Stato UE di essere designata come autorità di vigilanza di gruppo in deroga ai criteri di cui all'art. 46 par. 3, 4 e 5, IFD. In questi casi, prima della conclusione dell'accordo, la Banca d'Italia, in coordinamento con l'altra autorità, informa, a seconda dei casi, l'*holding* di investimento madre nell'Unione del gruppo, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione del gruppo o l'impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato del gruppo, e consente a tale soggetto di comunicare la propria opinione sulla decisione prevista.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione IV – Partecipazioni di controllo in SIM

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SIM

1. Acquisto di partecipazioni di controllo

Quando dall'acquisto di una partecipazione di controllo in una SIM deriva la costituzione di un nuovo gruppo di imprese d'investimento o la variazione della composizione di un gruppo esistente, l'acquirente, nel fornire la documentazione e le informazioni previste dall'art. 8 del Regolamento delegato (UE) 2017/1946, nell'ambito della procedura prevista all'art. 15 TUF, ha cura di includere un organigramma completo del gruppo di imprese d'investimento risultante dall'acquisto e dalle eventuali operazioni di riorganizzazione societaria connesse.

L'organigramma indica:

- a. l'impresa madre nell'UE e le filiazioni finanziarie, il rispettivo luogo di stabilimento, nonché le attività e servizi esercitabili da ciascuna ⁽¹⁾;
- b. il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione in ciascuna società controllata;
- c. eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi nelle filiazioni finanziarie o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi;
- d. l'eventuale autorità di vigilanza su base individuale delle filiazioni finanziarie estere.

Quando, nei casi previsti al primo periodo, si forma un gruppo di imprese di investimento con una *holding* di investimento madre nell'Unione oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, l'acquirente, nel fornire la documentazione e le informazioni previste dagli artt. 3, 8 e 12 del Regolamento delegato (UE) 2017/1946, nell'ambito della procedura prevista all'art. 15 TUF, ha cura di dimostrare:

- a. il possesso dei requisiti previsti all'art. 13 TUF;
- b. l'adeguatezza dell'assetto di governo societario e della struttura organizzativa del gruppo ad assicurare il rispetto di quanto previsto alla Sez. VI.

Possono assumere la qualifica di *holding* di investimento madre nell'Unione oppure di società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione i soggetti costituiti in una delle forme previste all'Allegato I della Direttiva *accounting* (per l'Italia: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

(¹) Nei casi di attività o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento:

- per le società italiane, alla normativa italiana;
- per le società stabilite in altri Stati UE, alle norme europee;
- per le società stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attività o servizi previsti dalla normativa italiana.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione IV – Partecipazioni di controllo in SIM

2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Nei casi previsti al paragrafo precedente, l'acquirente comunica alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione della partecipazione di controllo in una SIM entro 5 giorni dalla data di efficacia dell'acquisto. Alla comunicazione sono allegati un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna società del gruppo da iscrivere nell'albo, nonché gli statuti delle stesse.

Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, l'impresa madre di una SIM che, all'esito di operazioni di riorganizzazione societaria o di gruppo, assume le caratteristiche per la qualificazione come *holding* di investimento madre nell'UE, ne dà tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia. Alla comunicazione sono allegati:

- a. un organigramma completo del gruppo di imprese d'investimento. L'organigramma indica:
 - i. l'impresa madre nell'UE e le filiazioni finanziarie, il rispettivo luogo di stabilimento, nonché le attività e servizi esercitabili da ciascuna ⁽²⁾;
 - ii. il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione in ciascuna società controllata;
 - iii. eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi nelle filiazioni finanziarie o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi;
 - iv. l'eventuale autorità di vigilanza su base individuale delle filiazioni finanziarie estere.
- b. un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna società del gruppo da iscrivere nell'albo, nonché gli statuti delle stesse.

Nel caso di modifiche degli statuti delle filiazioni iscritte nell'albo, gli statuti modificati sono inviati alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data di efficacia delle modifiche.

Ai fini delle comunicazioni previste dal presente paragrafo non è necessario trasmettere gli statuti, e le relative modifiche, di SIM, gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

⁽²⁾ Nei casi di attività o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento:

- per le società italiane, alla normativa italiana;
- per le società stabilite in altri Stati UE, alle norme europee;
- per le società stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attività o servizi previsti dalla normativa italiana.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione V – Filiazioni finanziarie

SEZIONE V

FILIAZIONI FINANZIARIE

1. Premessa

Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM non iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF e le imprese madri nell'UE iscritte all'albo possono assumere partecipazioni di controllo in enti finanziari nonché in imprese strumentali, con sede legale in Italia o all'estero, da cui discende la formazione di un gruppo di imprese di investimento o la modifica della sua composizione.

2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM non iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF e le imprese madri nell'UE iscritte all'albo che intendono assumere il controllo di imprese di investimento estere, di enti finanziari o di imprese strumentali ne danno apposita comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data di efficacia dell'operazione.

La comunicazione è effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo. La comunicazione è corredata:

- a. dell'atto costitutivo/statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società o delle società di cui si intende assumere il controllo, il rispettivo luogo di stabilimento, nonché le attività e servizi esercitabili da ciascuna ⁽¹⁾;
- b. di una descrizione del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, dell'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- c. dell'indicazione di eventuali partecipazioni di minoranza da parte di soggetti terzi o, in ogni caso, dell'eventuale esercizio di influenza notevole da parte degli stessi;
- d. l'eventuale autorità di vigilanza su base individuale della società o delle società di cui si intende assumere il controllo;
- e. di un organigramma semplificato della composizione prospettata del gruppo di imprese di investimento;
- f. di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale. In particolare:
 - i. quando il soggetto acquirente fa parte di un gruppo iscritto all'albo, l'impresa madre nell'UE fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla

(1) Nei casi di attività o servizi oggetto di riserva, essi sono indicati facendo espresso riferimento:

- per le società italiane, alla normativa italiana;
- per le società stabilite in altri Stati UE, alle norme europee;
- per le società stabilite in Stati terzi, alle equivalenti attività o servizi previsti dalla normativa italiana.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione V – Filiazioni finanziarie

situazione finanziaria attuale e prospettica e sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo;

- ii. quando l'assunzione del controllo comporta la formazione di un nuovo gruppo da iscrivere all'albo, la SIM fornisce una descrizione complessiva delle attività prospettate, dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi perseguiti, delle strategie distributive e commerciali nonché della situazione economica, patrimoniale e prudenziale prospettica del gruppo costituendo.

L'obbligo di comunicazione previsto al presente paragrafo non si applica nei casi di acquisto di partecipazioni di controllo in gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e in intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

La Banca d'Italia, nei casi soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva di cui al presente paragrafo, vieta l'assunzione del controllo ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF ⁽²⁾, quando, tenuto conto della situazione, attuale o prospettica, tecnica, organizzativa, finanziaria o patrimoniale del gruppo e dei suoi componenti, nonché della localizzazione geografica degli stessi e delle attività svolte, l'operazione:

- pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza; o
- è in contrasto con la sana e prudente gestione del gruppo.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia può indicare all'impresa madre nell'UE, o alla SIM intenzionata all'acquisto quando il gruppo non è ancora costituito, le necessarie modifiche da apportare per superare il divieto.

3. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

Le SIM o le imprese madri nell'UE di gruppi iscritte all'albo della Banca d'Italia comunicano a quest'ultima l'avvenuta assunzione del controllo in una filiazione finanziaria entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa. Alla comunicazione sono allegati un elenco completo di tutte le informazioni previste alla Sez. II, par. 2, per ciascuna società del gruppo da iscrivere nell'albo.

L'obbligo di fornire le informazioni di cui alla Sez. II, par. 2, non si applica nei casi di acquisto di partecipazioni di controllo in gestori italiani, istituti di pagamento italiani, istituti di moneta elettronica italiani e in intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

Nel caso di modifiche degli statuti delle società iscritte nell'albo diverse dai soggetti indicati al periodo precedente, copia dei nuovi testi è inviata alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data di efficacia delle modifiche.

⁽²⁾ Cfr. Tit. III, Cap. 4.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione VI – Impresa madre nell’UE e doveri delle filiazioni finanziarie

SEZIONE VI

IMPRESA MADRE NELL’UE E DOVERI DELLE FILIAZIONI FINANZIARIE

L’impresa madre nell’UE iscritta all’albo è responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali a livello di gruppo e dà istruzioni alle filiazioni finanziarie per l’attuazione della disciplina di vigilanza applicabile, in particolare dei provvedimenti, di carattere generale o particolare, emanati dalla Banca d’Italia. Detti provvedimenti possono indirizzarsi alle singole società componenti il gruppo.

L’impresa madre nell’UE verifica l’adempimento delle istruzioni date alle singole filiazioni finanziarie.

L’impresa madre nell’UE richiede alle filiazioni finanziarie, nonché a tutte le altre società eventualmente incluse nella situazione consolidata ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 11) e dell’art. 7 IFR, ogni informazione e dato rilevante ai fini del rispetto della disciplina di vigilanza.

Le filiazioni finanziarie prestano la necessaria collaborazione per il rispetto della disciplina di vigilanza. In particolare, gli amministratori delle filiazioni finanziarie:

- danno attuazione alle istruzioni emanate dall’impresa madre nell’UE in esecuzione della disciplina di vigilanza;
- forniscono ogni dato e informazione all’impresa madre nell’UE per l’adozione delle istruzioni e la verifica del rispetto delle stesse da parte di quest’ultima.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui alla presente Sezione:

- le imprese madri nell’UE italiane e le filiazioni finanziarie italiane conformano i propri statuti a quanto previsto alla Sez. VII;
- nel caso di imprese madri nell’UE, italiane o estere, e di filiazioni finanziarie estere, l’impresa madre nell’UE, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti alla Sez. VII, anche nei casi in cui la normativa dello Stato di stabilimento estero non preveda una disciplina del gruppo analoga a quella italiana. Salvo impossibilità, le clausole statutarie di cui alla Sez. VII, o formulazioni equivalenti, sono incluse negli statuti delle imprese madri nell’UE estere e delle filiazioni finanziarie estere.

L’impresa madre nell’UE è il referente della Banca d’Italia ai fini della vigilanza consolidata.

Gli esponenti aziendali delle *holding* di investimento madre nell’Unione e delle società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione iscritte all’albo previsto dall’art. 11 TUF



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione VI – Impresa madre nell’UE e doveri delle filiazioni finanziarie

soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro attribuzioni ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nel caso di *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia si applicano l’art. 13 TUF, ad eccezione del co. 3, lett. e), e la relativa disciplina attuativa. Nel caso di *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato dell’UE, assumono rilievo anche le corrispondenti disposizioni di attuazione dell’art. 52 IFD in vigore nello Stato dell’Unione europea in cui la società ha sede legale.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione VII – Statuti

SEZIONE VII

STATUTI

1. Statuto dell'impresa madre nell'UE

Lo statuto dell'impresa madre nell'UE stabilita in Italia è conformato alle disposizioni che seguono.

Oggetto sociale

È previsto che: "La società, nella sua qualità di impresa madre nell'UE del gruppo di imprese di investimento [denominazione] ai sensi dell'art. 12, co. 2, TUF, adotta, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza".

Competenza degli organi sociali

È previsto che le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo di imprese di investimento, nonché la determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società del gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza sono riservate alla esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa madre nell'UE.

2. Statuto delle filiazioni finanziarie

Lo statuto delle filiazioni finanziarie stabilite in Italia è conformato alle disposizioni che seguono.

Oggetto sociale

È previsto che: "La società fa parte del gruppo di imprese di investimento [denominazione]. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle istruzioni che l'impresa madre nell'UE, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione della disciplina di vigilanza. Gli amministratori della società forniscono all'impresa madre nell'UE ogni dato e informazione per l'adozione delle istruzioni e la verifica del rispetto delle stesse".

Posizione all'interno del gruppo

È indicata la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione VIII – Verifica del capitale di gruppo

SEZIONE VIII

VERIFICA DEL CAPITALE DI GRUPPO

1. Premessa

I gruppi di imprese di investimento possono essere esentati dall'applicazione dei requisiti prudenziali ordinari su base consolidata al ricorrere di determinate condizioni previste dall'art. 8, IFR.

In questi casi:

- le imprese d'investimento appartenenti al gruppo rimangono soggette alla disciplina di vigilanza su base individuale, sia per quanto riguarda i requisiti prudenziali di governo societario sia per quanto riguarda i requisiti prudenziali previsti dall'IFR (1);
- l'impresa madre nell'UE è soggetta a un requisito patrimoniale alternativo di gruppo, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 IFR.

2. Requisito patrimoniale alternativo

L'impresa madre nell'UE iscritta all'albo previsto dall'art. 11 TUF può presentare istanza alla Banca d'Italia per l'adozione di una delle due modalità alternative di calcolo del requisito patrimoniale di gruppo ai sensi del par. 3 o 4 dell'art. 8 IFR. L'istanza fornisce le informazioni necessarie a provare il possesso dei requisiti previsti ai par. 1 e 5 del medesimo articolo. All'istanza sono allegati:

- a. un piano industriale aggiornato che rappresenti il ruolo svolto dalle singole componenti del gruppo, con particolare riferimento alle filiazioni finanziarie estere, se presenti;
- b. la proiezione su base triennale dei fondi propri di gruppo con allegate le previsioni di stato patrimoniale e conto economico consolidati e con indicazione del contributo fornito dalle singole filiazioni finanziarie del gruppo;
- c. i rischi che l'intermediario ha individuato come significativi e i requisiti patrimoniali di gruppo calcolati, ai sensi dell'art. 8, par. 3 o 4, IFR, su un orizzonte prospettico di tre anni;
- d. una relazione sulla struttura organizzativa che descriva i) il sistema di monitoraggio e controllo dei rischi, delle fonti di capitale e di finanziamento, e ii) le misure di coordinamento per la gestione degli stessi tra i componenti del gruppo. In particolare, sono indicate le misure adottate per garantire la completezza e tempestività delle

(1) Le imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento autorizzati ai sensi dell'art. 8 IFR non sono pertanto soggette alle disposizioni del presente regolamento per le quali è espressamente prevista l'applicazione su "base consolidata", come definita all'art. 4, par. 1, punto 12, IFR.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione VIII – Verifica del capitale di gruppo

segnalazioni ricevute dall'impresa madre nell'UE, specialmente da parte delle componenti del gruppo con sede all'estero se presenti;

- e. un parere legale sull'inesistenza di impedimenti di diritto o di fatto al trasferimento di fondi propri tra i componenti del gruppo, con particolare riferimento alle filiazioni finanziarie estere, se presenti;
- f. un'attestazione che i fondi propri dell'impresa madre nell'UE siano maggiori degli importi indicati, rispettivamente, al par. 3 o al par. 4 dell'art. 8 IFR.

L'applicazione del requisito patrimoniale previsto all'art. 8, par. 4, IFR può essere chiesta anche in un momento successivo all'autorizzazione ad utilizzare la modalità di calcolo di cui al par. 3 del medesimo articolo. In questo caso, la società madre nell'UE presenta una nuova istanza ai sensi del presente paragrafo.

3. Esonero dalle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata

L'impresa madre nell'UE autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 8 IFR è esonerata dall'applicazione delle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata secondo quanto previsto all'art. 5, co. 1-*bis*, del Regolamento *governance*. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni previste alle Sez. VI e VII del presente Capitolo.

4. Comunicazioni

L'impresa madre nell'UE notifica tempestivamente alla Banca d'Italia la presenza, nelle componenti del gruppo, di rischi che potrebbero comportare il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali e di liquidità o degli orientamenti in materia di fondi propri aggiuntivi ("P2G"), o comunque avere effetti negativi significativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese d'investimento del gruppo e del gruppo medesimo.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione IX – Autorizzazione all'istituzione di una seconda impresa madre UE intermedia ai sensi dell'art.11-bis, co. 5, TUF

SEZIONE IX

AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI UNA SECONDA IMPRESA MADRE UE INTERMEDIA AI SENSI DELL'ART.11-BIS, CO. 5, TUF

1. Premessa

L'art. 11-*bis* TUF disciplina le condizioni al ricorrere delle quali una SIM che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia. In particolare, i commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano i casi in cui una SIM può essere, rispettivamente, l'impresa madre UE intermedia o la seconda impresa madre UE intermedia del gruppo di Stato terzo.

A differenza dell'istituzione dell'impresa madre UE intermedia, che non richiede un procedimento autorizzativo, l'art. 69.3, co. 6, lett. a), TUF prevede che l'istituzione di una seconda impresa madre UE intermedia da parte del medesimo gruppo di Stato terzo possa essere autorizzata dalla Banca d'Italia, quando è autorità di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorità competenti, qualora accerti che l'istituzione di una sola impresa madre UE intermedia sarebbe incompatibile con un requisito di separazione delle attività applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo. Al successivo co. 7, l'art. 69.3 TUF specifica che la seconda impresa madre UE intermedia può essere una SIM di cui all'art. 11-*bis*, co. 5, TUF.

La presente sezione concerne le disposizioni per l'attuazione dell'art. 11-*bis* TUF, con riguardo alla procedura per l'istituzione della seconda impresa madre UE intermedia nel caso previsto al co. 5.


2. Definizioni

Ai fini della presente Sezione, per “*gruppo di Stato terzo*” si intende un gruppo come definito all'art. 11-*bis*, co. 1, lett. a), TUF.

3. Domanda di autorizzazione a istituire una seconda impresa madre UE intermedia ai sensi dell'art. 11-bis, co.5, TUF

La Banca d'Italia autorizza l'istituzione della seconda impresa madre UE intermedia per esigenze di separazione dell'attività, previo accertamento che la domanda di autorizzazione contenga almeno i seguenti elementi:

- a. dettagliata spiegazione che dimostri la sussistenza del requisito di separazione delle attività;
- b. informazioni sulla struttura del gruppo di Stato terzo, come risultante alla luce del requisito di separazione delle attività, inclusa una descrizione delle attività che sono esercitate dalle diverse componenti del gruppo;
- c. indicazioni sulla localizzazione e tipologia delle entità che fungeranno da imprese madri UE intermedie;




Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento

Sezione IX – Autorizzazione all'istituzione di una seconda impresa madre UE intermedia ai sensi dell'art.11-bis, co. 5, TUF

- d. programma di attività delle due imprese madri UE intermedie contenente una descrizione della struttura prevista del gruppo sotto le due imprese madri UE intermedie, tipologie e volume dei servizi e a attività che ciascun gruppo intende esercitare;
- e. programma temporale per assicurare che le due imprese madri UE intermedie siano operative al raggiungimento dei requisiti previsti per l'obbligo di istituire l'impresa madre UE intermedia;
- f. descrizione dei previsti rapporti e interconnessioni fra le due entità strutturalmente separate (ad esempio, in tema di gestione e processo decisionale);
- g. conferma che tali rapporti e interconnessioni non pregiudichino il requisito di separazione delle attività.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

TITOLO I

ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

Capitolo 3

IMPRESE DI PAESI TERZI



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I -Capitolo 3

IMPRESE DI PAESI TERZI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo, coerentemente con quanto previsto dal TUF, sono compendiate le disposizioni che le imprese di paesi terzi devono rispettare in Italia in materia di apertura di succursali, di operatività e di vigilanza prudenziale per quanto di competenza della Banca d'Italia.

Le succursali di imprese di paesi terzi sono autorizzate in Italia ai sensi dell'art. 28, co. 1, TUF.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUF:

- art. 6, che detta disposizioni in materia di poteri regolamentari;
- art. 28, che disciplina lo stabilimento in Italia delle imprese di paesi terzi, nonché la prestazione di servizi e attività d'investimento senza stabilimento di succursali al ricorrere di determinate condizioni;
- art. 60, co. 2, che prevede che le succursali di imprese di paesi terzi aderiscano a un sistema di indennizzo italiano o a un sistema di indennizzo estero equivalente.

La materia è altresì disciplinata dal MiFIR.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*fondi propri*”, i fondi di cui all'art. 9 IFR;
- “*succursale*”, la struttura di cui all'art. 2, co. 1, n. 21, del Regolamento *governance*.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri* (art. 60, co. 2, TUF; termine: 90 giorni).



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Sezione II – Prestazione di servizi e attività tramite succursale

SEZIONE II

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ TRAMITE SUCCURSALE

1. Premessa

L'esercizio tramite succursale di servizi e attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, se ricorrono le condizioni previste all'art. 28 TUF.

La presente Sezione detta la disciplina attuativa delle condizioni previste all'art. 28, co. 1, lett. a) e f), TUF e definisce le comunicazioni verso la Banca d'Italia necessarie per l'avvio dell'operatività.

2. Fondo di dotazione e adesione a un sistema di indennizzo estero equivalente

Ai fini dell'autorizzazione prevista all'art. 28 TUF, le imprese di paesi terzi costituiscono per la succursale un fondo di dotazione pari al capitale iniziale previsto per le SIM al Tit. I, Cap. 1, Sez. II, in relazione alla tipologia di servizi e attività d'investimento prestati.

Il fondo di dotazione costituisce il livello minimo di fondi propri della succursale.

Il fondo di dotazione è costituito tramite deposito del relativo ammontare presso una banca italiana. L'avvenuta costituzione del fondo è comprovata tramite attestazione della direzione generale della banca presso la quale i fondi sono stati versati.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso la banca italiana cui è stato versato il fondo di dotazione della succursale, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stesso.

Nei casi in cui un'impresa di paese terzo intende aderire a un sistema di indennizzo estero equivalente, presenta domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unità di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 60, co. 2, TUF.

3. Programma di attività e struttura organizzativa

I soggetti istanti hanno cura che le informazioni e dati relativi al programma d'attività e alla struttura organizzativa presentati ai sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5 e 6, del Regolamento intermediari forniscano una descrizione coerente e completa delle attività prospettate, dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi, delle strategie distributive e commerciali che la succursale intende perseguire, nonché ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione dell'iniziativa.

In particolare, i soggetti istanti hanno cura che:

- le informazioni presentate ai sensi dell'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5, del Regolamento intermediari indichino le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate e includano anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate, con



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Sezione II – Prestazione di servizi e attività tramite succursale

- la descrizione dei relativi impatti economici, patrimoniali e prudenziali, e le conseguenti azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri;
- le informazioni presentate ai sensi dell’Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 6, del Regolamento intermediari chiariscano i rapporti organizzativi e le procedure di coordinamento tra la succursale e la sede centrale, nonché con eventuali altre succursali o con altri membri del gruppo di appartenenza dell’impresa di paesi terzi, dando evidenza delle modalità di integrazione dell’*internal governance* della succursale nel complessivo sistema di *internal governance* dell’impresa di paesi terzi.

4. Avvio dell’operatività

Successivamente all’iscrizione all’albo previsto dall’art. 20 TUF, la succursale invia alla Banca d’Italia la comunicazione di cui all’art. 13 del Regolamento intermediari utilizzando il modulo di cui al Tit. I, Cap.1, Sez. I, Allegato A del presente Regolamento.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Sezione III – Parere della Banca d'Italia

SEZIONE III

PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

Ai fini del rilascio del parere previsto all'art. 28, co. 1, TUF, la Banca d'Italia valuta, per quanto di propria competenza, le informazioni presentate ai sensi del Regolamento intermediari in un'ottica di sana e prudente gestione della succursale.

A tal fine, con riferimento alle informazioni di cui all'Allegato n. 1, Tit. I, Sez. I, par. 5 e 6, del medesimo Regolamento, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la coerenza e completezza delle informazioni contenute, nonché l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma d'attività ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia verifica che l'iniziativa sia tale da configurare una succursale adeguatamente strutturata sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotata di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Sezione IV – Vigilanza

SEZIONE IV

VIGILANZA

1. Requisiti minimi di *governance* delle succursali

Le imprese di paesi terzi prevedono per ciascuna succursale stabilita in Italia la nomina:


- a. di almeno un responsabile della succursale;
- b. di un responsabile per ciascuna funzione aziendale di controllo della succursale istituita secondo quanto previsto all'art. 16, del Regolamento *governance*.

2. Disposizioni applicabili alle succursali

Alle succursali di imprese di paesi terzi si applicano, salvo diversa previsione, le stesse regole di vigilanza e lo stesso regime prudenziale validi per le SIM ⁽²³⁾. Le disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi sono compendiate nell'Allegato A.

Le succursali di imprese di paesi terzi sono classificate in classe 2 o 3, in analogia a quanto previsto per le SIM.

(23) Cfr. art. 41, par. 2, e considerando n. 109, MiFID2.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Allegato A – Disposizioni applicabili

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM			
1	Parte I, Tit. I, Cap.1	Sez. II	Capitale iniziale
2	Parte I, Tit. II, Cap. 1	Sez. I	Processo di controllo prudenziale
3	Parte I, Tit. II, Cap. 2	Sez. II	Informativa al pubblico Stato per Stato
4	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. I	Acquisto di partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
5	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. II	Cessione di rapporti giuridici
6	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. III	Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte di SIM
7	Parte I, Tit. III, Cap. 2		Vigilanza informativa
8	Parte I, Tit. III, Cap. 3		Vigilanza ispettiva
9	Parte I, Tit. III, Cap. 4		Poteri d'intervento e ingiuntivi

(1) Nell'allegato sono riportate esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nel presente Regolamento e in altri atti della Banca d'Italia. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle imprese di paesi terzi ed ivi non richiamate, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione. Il richiamo alle fonti normative citate si intende comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.




Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Allegato A – Disposizioni applicabili

10	Parte II, Tit. I, Cap. 1 e 2	Opzioni e discrezionalità generali; Opzioni e discrezionalità caso per caso.
G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)		
Regolamento <i>governance</i> .		
Istruzioni in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.		
Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Provvedimento del 24 marzo 2020.		
Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio, Provvedimento del 26 marzo 2019.		
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e per il finanziamento del terrorismo, Provvedimento del 30 luglio 2019.		
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate il 18 dicembre 2012.		



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO II

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL PUBBLICO

CAPITOLO 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico
Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale
Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO II - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process – SRP*) si articola in due fasi integrate. Nella prima fase (*Internal capital adequacy assessment process and internal risk-assessment process – ICARAP*), le SIM effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda fase consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*) di competenza della Banca d'Italia la quale, anche attraverso il riesame dei resoconti prodotti dalle SIM all'esito dell'ICARAP, formula un giudizio complessivo sulla SIM e impone, ove necessario, misure correttive.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla SIM;
- la frequenza e l'intensità delle attività da svolgere nell'ambito dello SREP tengono conto della complessità, delle caratteristiche e del grado di problematicità della SIM.

2. Fonti normative

La materia è regolata da:

- art. 6, co. 1, TUF, che elenca i soggetti e le materie che la Banca d'Italia può, sentita la Consob, disciplinare attraverso appositi regolamenti;
- art. 6-bis, co. 1, TUF, che specifica i dati, le informazioni, le notizie e la documentazione che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere ai soggetti abilitati (ai sensi dell'art.1, co.1, lett. r), TUF), al relativo personale, ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali e ai revisori dei conti incaricati;
- art. 7, co. 2, TUF, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilità la Banca d'Italia può adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonché i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda;



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 55-*quinquies* TUF, che specifica i presupposti delle misure di intervento precoce adottabili dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nei confronti delle SIM che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari.

Viene altresì in rilievo:

- il Tit. IV, Capo 2, Sez. 1, 2 e 3, dell'IFD.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende per:

- “*capitale interno*”, il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la SIM ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso;
- “*capitale interno complessivo*”, il capitale interno a copertura dei rischi rilevanti assunti dalla SIM, incluse le eventuali esigenze dovute a considerazioni di carattere strategico;
- “*fondi propri*”, i fondi di cui all'art. 9 IFR;
- “*prove di stress*”, le tecniche quantitative e qualitative, ivi inclusi esercizi di *sensitivity*, con le quali le SIM valutano la propria vulnerabilità rispetto ad eventi eccezionali, ma plausibili, e considerano gli effetti sui rischi di eventi specifici o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi;
- *P2R “Pillar 2 Requirement”* (“Requisito di secondo pilastro”, ossia “Requisito di fondi propri aggiuntivi”), il requisito patrimoniale aggiuntivo specifico per ciascun intermediario imposto per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi dal requisito patrimoniale minimo, cd. “requisito di primo pilastro”, ossia il requisito di fondi propri di cui all'art. 11, IFR. Il P2R, determinato tramite il processo di revisione e valutazione prudenziale è vincolante e, in caso di suo mancato rispetto, gli enti possono essere soggetti a misure di vigilanza;
- *P2G “Pillar 2 guidance”* (“Orientamenti di secondo pilastro”, ossia “Orientamenti di fondi propri aggiuntivi”), il livello di capitale che un intermediario dovrebbe mantenere per essere in grado di superare fluttuazioni economiche cicliche. A differenza del P2R, i P2G non sono vincolanti e costituiscono delle aspettative di vigilanza.

4. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano:

- a livello di gruppo:
 - alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese d'investimento iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*;



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico


Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, quando almeno un componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*, limitatamente a quanto previsto alla Sez. II, par. 8, lett. a);
- su base individuale:
 - alle SIM di classe 2, fatta eccezione:
 - per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF e la cui impresa madre nell'UE è una società italiana soggetta ai requisiti su base consolidata ai sensi dell'art. 7 IFR;
 - per le SIM che fanno parte di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB;
 - alle SIM di classe 3, secondo quanto previsto alle Sez. II, par. 7, e III;
 - alle SIM di classe 1-*minus* che non fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di gruppi bancari ai sensi dell'art. 60 TUB, limitatamente a quanto previsto alla Sez. II, par. 8, lett. a);
 - alle succursali di imprese di paesi terzi (1).

Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito, a seconda dei casi, alle SIM di classe 1-*minus*, alle SIM di classe 2, alle SIM di classe 3, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, alle succursali di imprese di paesi terzi.

(1) Cfr. Tit. I, Cap. 3, Sez. IV, par. 2.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – ICARAP, ICAAP, ILAAP

SEZIONE II

ICARAP, ICAAP E ILAAP

1. Obblighi ICARAP: disposizioni di carattere generale

Nell'ambito dell'ICARAP, le SIM sviluppano adeguati processi interni:

- per determinare il capitale che ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura, attuale e prospettica, di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali (cd. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ICAAP);
- per valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità delle attività liquide (cd. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* – ILAAP).

Il processo ICARAP è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa delle attività svolte. È imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative, ne curano l'attuazione e l'aggiornamento per assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la SIM opera. Il processo ICARAP deve essere formalizzato, documentato, condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

2. Informativa sui processi ICAAP e ILAAP

Le SIM predispongono e inviano alla Banca d'Italia un resoconto sui processi ICAAP e ILAAP articolato in aree informative secondo quanto indicato al par. 3.

Il resoconto ICAAP e ILAAP, riferito al 31 dicembre di ciascun anno, è trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo (1).

Il resoconto sui tali processi è volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa:

- del processo di pianificazione patrimoniale (*capital planning*), dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo;
- del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, della pianificazione del livello di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi (*liquidity planning*).

(1) Per le SIM la cui data di chiusura dell'esercizio è diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – ICARAP, ICAAP, ILAAP

Le informazioni fornite devono essere sufficienti a valutare la solidità, l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP, nonché l'attendibilità, la comprensibilità e la comparabilità delle misurazioni.

Il resoconto ICAAP/ILAAP contiene una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica ⁽²⁾, proposta dall'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una piena comprensione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici.

Nel caso di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto all'art. 11 TUF, le cui SIM sono tenute allo sviluppo dei processi ICAAP/ILAAP su base individuale ai sensi del presente Capitolo, l'impresa madre nell'UE trasmette alla Banca d'Italia un unico resoconto che dia distinta evidenza delle risultanze a livello di gruppo e individuale dei processi ICAAP/ILAAP e di quanto previsto al par. 5.

3. Struttura dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti parti:

a) *Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione*

L'analisi considera almeno i rischi contenuti nell'Allegato A. Tale allegato non ha carattere esaustivo ed è rimessa alla prudente valutazione di ogni SIM l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

b) *Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno*

Ai fini della determinazione del capitale interno, le SIM misurano o – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Nella fase di valutazione e misurazione dei rischi, le SIM prestano attenzione ai rischi (di natura regolamentare) non totalmente catturati dalle metriche regolamentari (fattori K) e a quelli non espressamente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle Parti Tre e Quattro dell'IFR.

Tenuto conto della natura, dimensione e complessità dell'attività svolta, le SIM conducono valutazioni degli impatti derivanti dalle fluttuazioni del ciclo economico sul proprio capitale a fronte dei rischi assunti.

Le SIM che svolgono uno dei servizi e attività d'investimento di cui all'art. 1, co. 5, lett. a) e c) del TUF – negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile – conducono le valutazioni previste al periodo precedente in forma di prove di stress. Le prove di stress coprono un orizzonte temporale

⁽²⁾ Nei casi di succursali di imprese di paesi terzi, la dichiarazione è presentata dall'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo della succursale.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – ICARAP, ICAAP, ILAAP

di almeno 2 anni per una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi delle SIM, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e dell'adeguatezza del capitale interno.

c) *Misurazione del capitale interno complessivo*

Le SIM determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*”, sommando al capitale interno relativo ai rischi di Primo Pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Nella determinazione del capitale interno complessivo le SIM tengono conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (es. ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo, la determinazione prospettica di quest'ultimo deve essere coerente con l'orizzonte temporale del piano strategico pluriennale, individuale e di gruppo, laddove predisposto.

d) *Riconciliazione tra capitale complessivo e fondi propri*

Le SIM illustrano come il fabbisogno di capitale complessivo si riconcilia con i requisiti patrimoniali e i fondi propri detenuti: in particolare, spiegano l'eventuale utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

4. Struttura dell'ILAAP

Ai fini della gestione e della valutazione del rischio di liquidità le SIM considerano, in particolare:

- a. i rischi generati dall'operatività di *trading* e gli squilibri (*cashflow mismatches*) tra flussi in entrata (dovuti ad esempio a commissioni ricevute per servizi di consulenza e gestione di portafogli su base individualizzata) e quelli in uscita (dovuti ad esempio a rimborsi di passività in scadenza);
- b. i rischi connessi alla raccolta/sostituzione a scadenza delle diverse fonti di finanziamento in condizioni ordinarie e di stress;
- c. la capacità di rispettare i requisiti minimi di liquidità a seguito di eventi (macro) esterni avversi;
- d. gli impatti sulla liquidità conseguenti al verificarsi di eventi (operativi e reputazionali) che limitano la capacità dell'azienda di operare sul mercato e l'accesso al credito;
- e. la capacità di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività.

5. Raccordo tra ICARAP su base individuale e consolidata

L'impresa madre nell'UE assicura il coordinamento dei propri processi ICAAP/ILAAP a livello di gruppo con i corrispondenti processi su base individuale delle SIM componenti il gruppo, nonché la riconciliazione delle risultanze degli stessi, quando quest'ultime sono tenute ad applicare i processi ICAAP/ILAAP su base individuale.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – ICARAP, ICAAP, ILAAP

6. ICAAP e verifica del capitale di gruppo: specificità

L'impresa madre nell'UE autorizzata ai sensi dell'art. 8 IFR riconcilia il fabbisogno di capitale interno complessivo a livello di gruppo con l'ammontare del capitale interno complessivo a livello individuale di tutte le SIM appartenenti al gruppo.

Quando l'impresa madre nell'UE è una SIM, nel resoconto unico da trasmettere ai sensi del par. 2 è data distinta evidenza anche della situazione su base individuale dell'impresa madre stessa.

7. Passaggi fra classe 2 e classe 3

Le SIM:

- a. sono esentate dagli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a partire dalla data di assunzione della qualifica di SIM di classe 3, fatta salva l'imposizione degli stessi ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF⁽³⁾;
- b. sono soggette agli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a decorrere dalla data della perdita della qualifica di SIM di classe 3⁽⁴⁾. Nei casi in cui la perdita della qualifica avvenga nel primo quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICARAP alla Banca d'Italia a partire dall'anno successivo.

8. Passaggi fra classe 2 e classe 1-minus

Le SIM:

- a. sono esentate dagli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a partire dalla data di assunzione della qualifica di SIM di classe 1-minus o di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR. Nei casi in cui l'assunzione della qualifica di SIM di classe 1-minus o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR avvengano nel primo quadrimestre dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICAAP/ILAAP alla Banca d'Italia, in accordo a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, a partire dall'anno successivo;
- b. sono soggette agli obblighi ICARAP previsti alla presente Sezione, tra cui l'obbligo di trasmettere il relativo resoconto, a decorrere dalla data della perdita della qualifica di SIM di classe 1-minus o della revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, par. 5, dell'IFR. Nei casi in cui la perdita della qualifica avvenga nel primo quadrimestre

⁽³⁾ Cfr. art. 12, par. 4, IFR e Parte introduttiva, Tit. 1, Cap. 2, Sez. III, del presente Regolamento, nonché il Titolo III, Cap. 4 della presente Parte.

⁽⁴⁾ Cfr. art. 12, par. 3, IFR e Parte introduttiva, Tit. 1, Cap. 2, Sez. III, del presente Regolamento.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – ICARAP, ICAAP, ILAAP

dell'anno, le SIM trasmettono il resoconto ICARAP alla Banca d'Italia a partire dall'anno successivo.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico
Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale
Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

SEZIONE III

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Premessa

La Banca d'Italia sottopone a revisione i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi predisposti dalle SIM e valuta gli elementi di rischio riportati nel successivo paragrafo 2 per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi.

La Banca d'Italia, sulla base del principio di proporzionalità, stabilisce la frequenza e l'intensità della revisione e della valutazione prudenziale tenendo conto delle dimensioni, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività delle SIM nonché, se del caso, della loro importanza sistemica.

2. I sistemi di analisi aziendale

I sistemi di analisi aziendale della Banca d'Italia costituiscono il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Essi consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo, nonché l'efficacia dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, e di giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle SIM in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi. Gli schemi di analisi consentono, tra l'altro, di valutare:

- i rischi per clientela, per il mercato, per l'impresa e gli altri rischi che impattano sul capitale;
- il modello imprenditoriale;
- i dispositivi di *governance* e la capacità dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni;
- la localizzazione geografica delle esposizioni;
- il rischio sistemico;
- i rischi di liquidità.

Il confronto con le SIM costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Banca d'Italia. Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico
Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale
Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

e gestione del rischio di liquidità condotto e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

Nei casi di SIM di classe 3 alle quali la Banca d'Italia non abbia imposto gli obblighi ICARAP previsti alla Sez. II, il confronto con le SIM consente di integrare e completare le risultanze dell'analisi condotta tramite i sistemi di valutazione aziendale.

3. Poteri e interventi correttivi

Tenuto conto degli esiti dello SREP, la Banca d'Italia può imporre obblighi segnaletici e informativi aggiuntivi, nonché l'adozione di misure correttive. Gli interventi della Banca d'Italia sono di norma quelli specificati al par. 4, nonché i seguenti:

- imposizione di obblighi di segnalazione supplementari, o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità e richiesta di informazioni aggiuntive;
- rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per la gestione dei rischi, la valutazione della adeguatezza patrimoniale, la gestione del rischio di liquidità e del sistema di governo e controllo interni;
- presentazione, entro un anno, di un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza entro un termine di attuazione specifico ed esigere miglioramenti del piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
- limitazioni alla componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
- limitazione o divieto di distribuzioni di utili o altri elementi del patrimonio agli azionisti, ai soci o il pagamento di interessi ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe I, quando tale limitazione o divieto non costituisce un caso di *default* della SIM;
- applicazione di una politica di accantonamenti specifica o che riservi alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti di fondi propri;
- limitazione delle attività, delle operazioni o della rete commerciale delle SIM o imposizione della cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità finanziaria;
- riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi delle SIM, inclusi i rischi ICT, comprese le attività esternalizzate.

4. Interventi di natura patrimoniale e sulla liquidità

La Banca d'Italia con provvedimenti di carattere particolare (cd. *capital decision*) può imporre ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Cfr. Titolo III, Cap. 4.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

- la detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo a copertura di rischi non sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti dai requisiti regolamentari;
- requisiti specifici in materia di liquidità.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le SIM devono detenere in misura superiore al livello regolamentare minimo o a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti regolamentari, la Banca d'Italia valuta i risultati dello SREP, avendo particolare riguardo alle misure di governo societario, alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo ICAAP (quando presente).

Il requisito di fondi propri aggiuntivi in condizioni ordinarie (P2R) deve essere soddisfatto per il 56% da Capitale primario di classe 1 e per il 75% da Capitale di classe 1, come definiti all'art. 9 IFR. La Banca d'Italia può in ogni caso chiedere alle SIM di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di Capitale di classe 1 o di Capitale primario di classe 1, tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

La Banca d'Italia, inoltre, può adottare orientamenti di fondi propri aggiuntivi (P2G) per coprire tutti i rischi cui è esposta la SIM, individuati anche mediante prove di stress prudenziali o analisi di sensitività svolte periodicamente. Gli orientamenti di secondo pilastro coprono le medesime tipologie di rischi cui fa fronte il requisito di fondi propri aggiuntivi in condizioni ordinarie (P2R) e sono ulteriori rispetto a quest'ultimi e ai requisiti di primo pilastro.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le SIM devono detenere, la Banca d'Italia valuta i risultati dello SREP, avendo particolare riguardo al modello di business della SIM, al contributo della SIM all'incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico) e ai dispositivi di governo societario, alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo ILAAP (quando presente).

5. Le misure di intervento precoce

Nei confronti delle SIM individuate all'art. 55-bis, co.1, TUF, la Banca d'Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69-noviesdecies, TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure) e dall'articolo 69-viciessemel, TUB (rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza), come richiamati dall'art.55-quinquies, TUF, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 69-octiesdecies TUB ⁽²⁾. Le misure possono essere adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 65 IFR, ogni riferimento al CRR contenuto negli atti dell'UE si deve intendere riferito all'IFR. L'individuazione delle condizioni per l'adozione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischiosità che sono monitorati periodicamente nell'ambito dello SREP, nonché le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie, è effettuata conformemente agli *Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce* (EBA/GL/2015/03) come attuati nella Parte II, Sez.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Dell'adozione di tali misure la Banca d'Italia informa l'Autorità di risoluzione.

In presenza dei presupposti indicati all'art. 69-*octiesdecies* TUB per l'adozione di una misura di intervento precoce, la Banca d'Italia può esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva per le finalità indicate all'art. 69-*vicies* TUB, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 6-*bis*, 6-*ter*, 7 e 12 TUF.

I, Cap. II della Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 "Guida per l'attività di vigilanza", e successive modificazioni.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico
Capitolo I – Processo di controllo prudenziale
Allegato A – Rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP

Allegato A

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Nell'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione nell'ambito del processo ICAAP le SIM considerano almeno i seguenti rischi:

Rischi regolamentari

- Rischio per la clientela;
- Rischio per il mercato;
- Rischio per l'impresa.

Altri rischi

- Rischio di credito derivante da attività diverse da quelle incluse nel portafoglio di negoziazione (*non-trading book activities*);
- Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle incluse nel portafoglio di negoziazione (*non-trading book activities*): rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse su attività e passività anche fuori bilancio;
- Rischio strategico e di business: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- Rischio operativo: in tale ambito vanno considerati i seguenti rischi che potrebbero comportare perdite operative dirette e perdite indirette:
 - rischio di condotta: rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti a condotte negligenti o intenzionalmente inadeguate inclusa l'offerta inappropriata di servizi finanziari;
 - rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale o di deterioramento della liquidità derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'impresa d'investimento da parte di clienti, controparti, azionisti dell'impresa d'investimento, investitori o autorità di vigilanza;
 - rischio legale, fiscale e regolamentare (*compliance risk*);
 - rischio di frodi interne ed esterne;
 - rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML): nell'ambito del rischio operativo rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
 - rischio informatico (ICT): il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;
- Rischi per il capitale rilevanti per la SIM diversi da quelli sopraelencati.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale e informativa al pubblico

Capitolo 2 – Informativa al pubblico stato per stato (*Country-by-country reporting*)

TITOLO II

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA AL PUBBLICO

CAPITOLO 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico stato per stato (*Country-by-country reporting*)

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO II - Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo sono compendiate le disposizioni in materia di informativa al pubblico stato per stato che devono rispettare le SIM dotate di una succursale o di una filiazione in un altro Stato membro o in un paese terzo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM;
- art. 12, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri di vigilanza sul gruppo.

Viene altresì in rilievo:

- art. 27 IFD.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti soggetti quando dotati di una succursale o di una filiazione che è un ente finanziario ai sensi all'art. 4, par. 1, punto 26), del CRR in un altro Stato membro o in un paese terzo:

- su base individuale:
 - alle SIM di classe 2;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi classificate in classe 2 ⁽¹⁾;
- su base consolidata, alle imprese madri nell'UE italiane iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

⁽¹⁾ Cfr. Tit. I, Cap.3, Sez. IV, par.2.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico stato per stato (*Country-by-country reporting*)

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito, a seconda dei casi, alle SIM di classe 2, alle succursali di imprese di paesi terzi classificate in classe 2, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico stato per stato (*Country-by-country reporting*)

Sezione II – Requisiti dell’informativa

SEZIONE II

REQUISITI DELL’INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni

Le SIM pubblicano, annualmente, e con riferimento a ciascuno Stato estero ove è stabilita una succursale, o una filiazione che sia un ente finanziario ai sensi dell’art. 4 par. 1, punto 26), del CRR, le informazioni di cui all’Allegato A.

Le informazioni sono allegate al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato della SIM interessata.

Le SIM commisurano il grado di dettaglio delle informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività delle succursali o filiazioni nei diversi paesi in cui sono stabilite.

Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti conformemente al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ⁽¹⁾ e successive modificazioni.

2. Organizzazione e controlli

Le SIM adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all’autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrare nel sistema dei controlli interni delle SIM.

Le scelte operate dalle SIM sono approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all’organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all’organo con funzione di controllo compete la verifica dell’adeguatezza delle procedure adottate.

⁽¹⁾ “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo II – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico stato per stato (*Country-by-country reporting*)

Allegato A – Informativa da pubblicare

Allegato A

INFORMATIVA DA PUBBLICARE

L'informativa da pubblicare concerne quanto segue:

- a. denominazione, natura delle attività e ubicazione delle filiazioni e succursali;
- b. fatturato;
- c. numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno;
- d. utile o perdita prima delle imposte;
- e. imposte sull'utile o sulla perdita;
- f. contributi pubblici ricevuti.

La natura dell'attività svolta di cui alla lett. a) può essere descritta nella maniera ritenuta più appropriata. A tal fine può essere presa a riferimento la Tabella 2 dell'art. 317, par. 4, CRR, opportunamente integrata se non esaustiva rispetto all'operatività esercitata.

Per "*fatturato*" è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 110 del conto economico e del conto economico consolidato (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia "Il Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari").

Per "*numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno*" è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

Per "*utile o perdita prima delle imposte*" è da intendersi la somma delle voci 240 e 270 (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia "Bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari".

Per "*imposte sull'utile o sulla perdita*" sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 250 del conto economico di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia "Bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione.

Nella voce "*contributi pubblici ricevuti*" sono indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Analogamente, non devono essere prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 1

OPERATIVITÀ



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza
Capitolo 1 – Operatività
Sezione I – Acquisto di partecipazioni di natura finanziaria e strumentale

TITOLO III - Capitolo 1

OPERATIVITÀ

SEZIONE I

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DI NATURA FINANZIARIA E STRUMENTALE

1. Premessa

Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM possono acquistare partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento, enti finanziari e imprese di assicurazione nonché in imprese strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM;
- art. 7, co. 2, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilità la Banca d'Italia può adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonché i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:

- “*partecipazione qualificata*”, la partecipazione come definita all’art. 4, par. 1, punto 47), IFR;
- “*ente finanziario*”, l’ente come definito all’art. 4, par. 1, punto 14), IFR;
- “*impresa di assicurazione*”, uno dei soggetti di cui all’art. 4, par. 1, punto 47), lett. d)-k), IFR;
- “*impresa strumentale*”, un’impresa come definita all’art. 4, par. 1, punto 1), IFR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale:



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione I – Acquisto di partecipazioni di natura finanziaria e strumentale

- alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, fatta eccezione per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi;
- a livello di gruppo, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM che intendono acquistare partecipazioni qualificate in banche o in imprese di assicurazione, oppure partecipazioni qualificate in imprese di investimento, enti finanziari o in imprese strumentali dalle quali non derivi la costituzione, o la modificazione, di un gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF ⁽¹⁾, effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

L'obbligo di comunicazione si applica all'acquisizione, diretta o indiretta ⁽²⁾, di partecipazioni qualificate sia tramite singoli atti d'acquisto, sia tramite multipli atti d'acquisto esecutivi di una medesima operazione economico-finanziaria ⁽³⁾.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società o delle società di cui si intende acquistare la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale. Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica, nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale su base individuale o, ove presente, a livello di gruppo.

La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF ⁽⁴⁾, può vietare l'acquisto delle partecipazioni di cui al presente paragrafo quando, tenuto conto della situazione, attuale o prospettica, tecnica, organizzativa, finanziaria o patrimoniale della SIM, nonché della localizzazione geografica dei soggetti partecipati e delle attività svolte dagli stessi, l'operazione:


- pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza; o
- è in contrasto con la sana e prudente gestione della SIM.

⁽¹⁾ La disciplina dell'acquisto di partecipazioni di controllo da cui derivi la costituzione, o modificazione, di un gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF, è dettata al Tit. I, Cap. 2, Sez. IV.

⁽²⁾ L'acquisizione è considerata indiretta quando avviene per il tramite di società controllate (escluse le società sottoposte a controllo congiunto), di società fiduciarie, o organismi o persone comunque interposti.

⁽³⁾ Nel caso di atti d'acquisto multipli, il termine di 60 giorni decorre dalla data prevista per il primo atto; la comunicazione fa riferimento all'ammontare prospettato dell'acquisizione complessivamente considerata. Ai fini degli obblighi segnaletici previsti alla presente Sezione, pertanto, non rilevano singoli e autonomi atti d'acquisto che conducono alla detenzione di partecipazioni qualificate per effetto di un mero accumulo nel tempo.

⁽⁴⁾ Cfr. Tit. III, Cap. 4.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione I – Acquisto di partecipazioni di natura finanziaria e strumentale

6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

Le SIM comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione della partecipazione entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa.



Parte Prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione II – Cessione di rapporti giuridici

SEZIONE II

CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

1. Premessa

Le SIM possono essere cessionarie di aziende, rami di aziende e rapporti giuridici individuabili in blocco ⁽¹⁾.

Tutte le operazioni della specie assumono rilevanza per gli effetti che possono comportare sulla struttura tecnico-organizzativa degli intermediari coinvolti.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 6, co. 1, lett. a), che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia nei confronti delle SIM;
- art. 7, co. 2, che stabilisce i provvedimenti specifici che a fini di stabilità la Banca d'Italia può adottare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonché i provvedimenti restrittivi o limitativi o di divieto adottabili dalla Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale:

- alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3;
- alle succursali di imprese di paesi terzi.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

4. Definizioni

Ai fini della presente sezione si intendono per:

- "*azienda*": il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;

⁽¹⁾ Le SIM cessionarie, che sono incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 TUB e che intendono avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall'art. 58, co. 3 e 4, TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, co. 2 – danno notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima utile occasione (es., in occasione dell'invio del rendiconto periodico).



Parte Prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione II – Cessione di rapporti giuridici

- "*ramo d'azienda*": le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;
- "*rapporti giuridici individuabili in blocco*": i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.

5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM che intendono acquistare aziende, rami di aziende o rapporti giuridici individuabili in blocco, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia quando il prezzo convenuto supera il 10% dei fondi propri su base individuale. La comunicazione è effettuata almeno 60 giorni prima della realizzazione della relativa operazione.

Nella citata comunicazione la SIM indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intende perseguire, nonché gli effetti dell'operazione sulla propria situazione tecnica ed organizzativa.

L'obbligo di comunicazione si applica sia a atti d'acquisto singoli, sia a atti d'acquisto multipli esecutivi di una medesima operazione economico-finanziaria ⁽²⁾; l'obbligo non si applica:

- agli acquisti che sono parte di operazioni, fra i medesimi soggetti, subordinate al rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ovvero a una specifica informativa preventiva verso la stessa;
- agli acquisti tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario di cui all'art. 60 TUB o gruppo di imprese d'investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF.

La Banca d'Italia può vietare l'acquisto ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF ⁽³⁾, tenuto conto degli impatti che l'operazione avrebbe sulla situazione tecnica ed organizzativa dell'acquirente.

6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

Nei casi di operazioni di acquisto soggette all'obbligo di comunicazione preventiva di cui al precedente paragrafo, le SIM comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuta acquisizione entro 5 giorni dalla data di efficacia della stessa.

⁽²⁾ Nel caso di atti d'acquisto multipli, il termine di 60 giorni decorre dalla data prevista per il primo atto; la comunicazione fa riferimento all'ammontare prospettato dell'acquisizione complessivamente considerata.

⁽³⁾ Cfr. Titolo III, Cap. 4.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza
Capitolo 1 – Operatività
Sezione III – Gestione del patrimonio di fondi pensione da parte delle SIM

SEZIONE III

GESTIONE DEL PATRIMONIO DI FONDI PENSIONE DA PARTE DELLE SIM

1. Premessa

Le SIM possono istituire fondi pensione aperti o stipulare convenzioni per la gestione delle risorse relative ai fondi pensione istituiti da altri soggetti se autorizzate a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafoglio di cui all'art. 1, co. 5, lett. d), TUF.

La gestione delle risorse dei fondi pensione comporta l'applicazione di requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- Artt. 6, co. 7, 7, e 12 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ⁽¹⁾.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale:

- alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3;
- alle succursali di imprese di paesi terzi.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

4. Requisiti per la gestione del patrimonio dei fondi pensione

Possono svolgere l'attività di gestione del patrimonio di fondi pensione le SIM che abbiano fondi propri non inferiori a € 2.500.000 e almeno pari allo 0,5% del valore complessivo netto dei patrimoni di terzi gestiti; quest'ultimo requisito non si applica quando l'ammontare dei fondi propri della SIM raggiunge € 10.000.000.

Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SIM devono inoltre disporre di fondi propri eccedenti l'importo necessario per il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti per la prestazione dei servizi di investimento almeno pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SIM definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:

⁽¹⁾ Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione III – Gestione del patrimonio di fondi pensione da parte delle SIM

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi agli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi allo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell'organo di controllo.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 2

VIGILANZA INFORMATIVA



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO III - Capitolo 2

VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le disposizioni del presente Capitolo regolamentano gli obblighi informativi delle SIM, delle imprese madri nell'UE e delle succursali di imprese di paesi terzi nei confronti della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 6-bis, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, il potere di richiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
- art. 12, co. 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, il potere di richiedere ai soggetti rilevanti ai fini della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di dati e notizie;
- art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di richiedere l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a disposizione.

3. Destinatari della disciplina

I destinatari della disciplina sono indicati in ciascun paragrafo della Sez. II e nelle specifiche disposizioni (ad es. circolari, comunicazioni) cui si fa rinvio nella Sez. III del presente Capitolo.

Ai fini del presente Capitolo si intendono per:

- “SIM”, le SIM di classe 2 e le SIM di classe 3;
- “*impresa madre nell'UE*”, le imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi previsto dall'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-minus.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

Sezione II – Obblighi informativi

SEZIONE II

OBBLIGHI INFORMATIVI

1. Relazione sulla struttura organizzativa

Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia entro il 31 marzo di ogni anno:

- a. una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati secondo lo schema indicato nell'Allegato A e evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. Nei casi in cui non siano intervenute variazioni, è sufficiente comunicare tale circostanza;
- b. la delibera di approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della struttura organizzativa e dell'attribuzione di compiti e responsabilità ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. g) del Regolamento *governance*.

Nei casi di gruppi di imprese di investimento, la relazione sulla struttura organizzativa è presentata solo dalla impresa madre nell'UE con riferimento all'intero gruppo.

Le succursali di imprese di paesi terzi inviano alla Banca d'Italia entro il 31 marzo di ogni anno la relazione di cui alla lett. a).

2. Obblighi informativi dell'organo di controllo

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 8, co. 3, e 12, co. 3, TUF, l'organo di controllo trasmette alla Banca d'Italia i verbali delle riunioni e degli accertamenti nei quali siano accertate, o comunque contestate, irregolarità nella gestione della SIM e dell'impresa madre nell'UE, ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività.

3. Bilancio d'impresa e bilancio consolidato

Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove ricorrano i presupposti per la sua redazione, il bilancio consolidato, corredati della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, della relazione dell'organo con funzione di controllo, del verbale dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che hanno approvato il bilancio, del bilancio delle società controllate ⁽¹⁾, dei dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, del rendiconto del fondo pensioni senza personalità giuridica nonché, ove ne ricorrano i presupposti, della relazione della società di revisione.

(¹) Ovvero prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio qualora le società controllate siano state incluse nel consolidamento.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

Sezione II – Obblighi informativi

La trasmissione della suddetta documentazione va effettuata entro un mese dall'approvazione del bilancio d'impresa e di quello consolidato.

Alle succursali di imprese di paesi terzi si applica quanto previsto dalle Istruzioni in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. La documentazione contabile prevista per le succursali di imprese di paesi terzi è trasmessa alla Banca d'Italia entro un mese dall'approvazione.

4. Deliberazioni assembleari

Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia la seguente documentazione:

- a. prima della convocazione dell'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazioni dello statuto, fusioni o scissioni con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;
- b. entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate alla lett. a), il verbale dell'assemblea e le deliberazioni adottate.

Le SIM e le imprese madri nell'UE indicano i motivi dell'iniziativa, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa.

Il presente obbligo informativo non si applica alle operazioni che sono subordinate al rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ovvero di una specifica informativa preventiva verso la stessa.

Le succursali di imprese di paesi terzi comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione della casa madre di procedere a modificazioni dello statuto, fusioni o scissioni o altre operazioni che comportino modifiche all'operatività della succursale in Italia.

5. Relazioni delle funzioni di controllo

Le SIM, le imprese madri nell'UE e le succursali di imprese di paesi terzi trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti relazioni, con la medesima periodicità, annuale o infrannuale, prevista per la redazione delle stesse, entro 30 giorni dall'esame da parte degli organi aziendali:

- a. Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme prevista all'art. 22, par.2, lett. c) del Regolamento delegato (UE) 2017/565;
- b. Relazioni previste all'art. 25, par. 2. del Regolamento delegato (UE) 2017/565.

Le relazioni devono essere accompagnate dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

Sezione III – Rinvio

SEZIONE III

RINVIO

1. Premessa

Fermo restando che le segnalazioni di vigilanza di carattere prudenziale sono regolate da specifiche disposizioni dell'Unione, direttamente applicabili, si richiamano i flussi segnaletici statistici trasmessi periodicamente dalle SIM, dalle succursali di imprese di paesi terzi e dalle imprese madri nell'UE, nonché le rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza.

2. Segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo

Le segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo sono disciplinate dalle Circolari della Banca d'Italia n. 148/1991 e n. 115/1990 (e, per i profili tecnico-operativi, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 154/1991).

3. Organi sociali

Le segnalazioni relative agli esponenti aziendali delle SIM, delle succursali di imprese di paesi terzi e delle imprese madri nell'UE sono effettuate mediante la procedura G.I.A.V.A., secondo quanto previsto dalla *Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.*

4. Informativa sulla compagine sociale

L'informativa sulla compagine sociale è disciplinata dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022, recante Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari (Parte VI, paragrafo 2).



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

Allegato A – Relazione sulla struttura organizzativa

Allegato A

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Premessa

Al fine di consentire alla Banca d'Italia di ottenere una visione olistica del governo societario e della struttura degli intermediari¹, questi ultimi forniscono le informazioni relative agli assetti di governo, organizzativi e di controllo secondo lo schema di cui al paragrafo 2. Lo schema può essere adattato e/o integrato in base al principio di proporzionalità e per tenere conto di situazioni peculiari di ciascun intermediario.

Nel caso di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF, le informazioni sono organizzate in due distinte sezioni:

- *Sezione I*: Informazioni sul gruppo. Rappresentazione complessiva del governo societario e della struttura organizzativa di gruppo;
- *Sezione II*: Informazioni individuali. Descrizione del governo societario e della struttura organizzativa di ciascuna SIM appartenente al gruppo. La descrizione può essere effettuata in modo sintetico, anche tramite rinvio ai contenuti della Sez. I, nei casi in cui le informazioni individuali possono ritenersi già adeguatamente rappresentate nella descrizione di gruppo.

Le SIM appartenenti a gruppi di investimento per i quali la Banca d'Italia non è l'autorità di vigilanza di gruppo forniscono le informazioni avendo cura di indicare le scelte organizzative e gestionali che dipendono: i) dal governo societario e dalla struttura organizzativa del gruppo di appartenenza o ii) da eventuali decisioni dell'autorità di vigilanza di gruppo.

Le succursali di imprese di paesi terzi circoscrivono le informazioni alla propria operatività, e descrivono i rapporti organizzativi e le procedure di coordinamento con la sede centrale, nonché con eventuali altre succursali o società del gruppo.

È data evidenza, nelle forme ritenute volta per volta più efficaci (ad es. con indicazione all'inizio della relazione o con modalità *track-change*), delle principali modifiche intervenute rispetto alla relazione dell'anno precedente.

2. Schema e contenuti della relazione

A. ASSETTO PROPRIETARIO E ARTICOLAZIONE DI GRUPPO

Fornire una rappresentazione grafica dell'assetto proprietario e dell'articolazione dell'eventuale gruppo di appartenenza, a prescindere dallo stato di stabilimento dell'impresa

⁽¹⁾ Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/565 e Regolamento *governance*.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

Allegato A – Relazione sulla struttura organizzativa

madre. Quando i soggetti inclusi nel gruppo non coincidono con i soggetti inclusi nel consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 7 IFR, è data distinta evidenza dei due perimetri.

B. ASSETTO DI GOVERNO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Fornire l'organigramma e il funzionigramma aziendale, contenente l'indicazione dei compiti, del nominativo del responsabile e del numero di risorse assegnate a ciascuna unità (ivi comprese le eventuali sedi periferiche, in Italia e all'estero, di cui va indicata la localizzazione). In tale ambito è data evidenza: i) delle funzioni esternalizzate a entità del gruppo o esterne al gruppo e descritte alla Sez. E); ii) della presenza di eventuali comitati endoconsiliari.

Illustrare la composizione e il ruolo degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, descrivendo sinteticamente:

- frequenza e contenuto dei principali flussi informativi a supporto delle decisioni;
- l'articolazione del sistema delle deleghe, ivi compresi gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati, i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti;
- le informazioni e la documentazione relative alle politiche e alle prassi di remunerazione.

C. STRATEGIE

Descrivere, in sintesi, i processi di pianificazione strategica e di controllo della gestione, specificando le funzioni aziendali e di gruppo coinvolte nonché le procedure, le metodologie e gli strumenti adottati.

Laddove predisposto, fornire il piano strategico pluriennale. In alternativa, descrivere, anche in ottica prospettica, le strategie aziendali di posizionamento nel mercato dei servizi di investimento, in termini di natura dei servizi/attività di investimento e accessori prestati, tipologia della clientela di riferimento, mercati geografici di interesse, tipologia degli strumenti/prodotti trattati, modalità di prestazione dei servizi.

Fornire il *budget* per l'esercizio in corso, contenente la stima delle principali variabili operative (volumi di attività), economiche, patrimoniali e finanziarie, corredate delle ipotesi sottese agli andamenti ipotizzati.

D. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrivere l'articolazione delle funzioni aziendali di controllo interno indicando, per ciascuna funzione, i relativi responsabili (con illustrazione delle esperienze tecnico-professionali di ciascuno), le linee di riporto stabilite, la dotazione organica, i principali strumenti – anche di natura informatica – di cui dispongono, nonché le modalità di interazione/coordinamento fra le medesime unità di controllo, con l'organo di controllo, con eventuali comitati consultivi e con le analoghe funzioni di controllo a livello di gruppo.

E. ACCORDI DI OUTSOURCING

Nel caso di esternalizzazione di funzioni operative importanti descrivere:

- la politica aziendale in materia di esternalizzazione (finalità perseguite e benefici attesi; criteri di selezione degli *outsourcer*);



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

Allegato A – Relazione sulla struttura organizzativa

- le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
- i presidi, anche di natura contrattuale, finalizzati ad assicurare la qualità dei servizi prestati.

F. SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA INFORMATICA

Rappresentare sinteticamente l'architettura del sistema informativo e di sicurezza informatica aziendale. In tale ambito descrivere:

- i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;
- il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
- il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;
- il sistema di gestione dei dati;
- le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

G. CONTINUITÀ OPERATIVA

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa.

H. INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI

Descrivere sinteticamente il processo di prestazione dei servizi e attività di investimento, distintamente per ciascuno di essi. In tale ambito sono fornite informazioni in merito:

- al sistema dei limiti (articolazione dei limiti in relazione alla tipologia di servizio prestato, alle unità operative coinvolte e ai livelli di autonomia dei responsabili; modalità di definizione, formalizzazione e revisione dei limiti; procedura attivata e interventi previsti in caso di sconfinamento dei limiti assegnati; modalità e periodicità di controllo del loro rispetto);
- agli accordi esistenti con altri intermediari coinvolti nei processi produttivi e distributivi;
- alla rete commerciale (canali distributivi, articolazione e caratteristiche della rete dei consulenti finanziari; modalità utilizzate in caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza) e ai relativi processi.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 2 – Vigilanza informativa

Allegato A – Relazione sulla struttura organizzativa


I. ANTIRICICLAGGIO

Descrivere sinteticamente i presidi di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo per assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

L. FONDI PENSIONE

Indicare i fondi pensione gestiti e descrivere sinteticamente:

- la struttura organizzativa adottata per gestire le risorse dei fondi pensione;
- gli strumenti e le procedure predisposti al fine di verificare il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi previsti al Cap. 1, Sez. III, del presente Titolo.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza


Capitolo 3 – Vigilanza ispettiva

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 3

VIGILANZA ISPETTIVA



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 3 – Vigilanza ispettiva

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO III - Capitolo 3

VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le disposizioni del presente Capitolo disciplinano la vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata in particolare dai seguenti articoli del TUF:

- art. 6-ter, co. 1, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale;
- art. 6-ter, co. 6, 7 e 8, che conferiscono alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare direttamente ispezioni o di concordare con le autorità competenti degli Stati UE e degli Stati non UE le modalità per l'ispezione di succursali di SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori;
- art. 12, co. 5, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni anche presso le *holding* di investimento, le società di partecipazione finanziaria mista, i soggetti controllati o partecipati per almeno il 20%, nonché i soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti;
- art. 12-bis, co. 2, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni anche presso *holding* di investimento, come definite all'art. 4, par. 1, punto 23), IFR o società di partecipazione finanziaria mista, come definite all'art. 4, par. 1, punto 40), del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientrano tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), che controllano, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non sono a loro volta controllate da un'impresa di investimento o da un'altra *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza


Capitolo 3 – Vigilanza ispettiva

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3;
- ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del TUF e dell'IFR;
- alle succursali in Italia di imprese di investimento UE soggette a IFD e IFR;
- alle succursali di imprese di paesi terzi;
- ai soggetti ai quali le entità di cui agli alinea precedenti abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;
- alle *holding* di investimento e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 12-*bis* TUF.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 3 – Vigilanza ispettiva

Sezione II – Disciplina degli accertamenti ispettivi

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata.

2. Comunicazione degli esiti ispettivi

Gli esiti delle ispezioni vengono portati a conoscenza dell'intermediario, di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti a cura del responsabile degli stessi, nel corso di una riunione convocata presso l'intermediario alla quale partecipano i membri degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, presenti i membri dell'organo con funzione di controllo, o comunque investiti di tale funzione, e il direttore generale. Partecipa alla riunione il Direttore – o un suo delegato – della Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di pertinenza è ubicata la sede legale dell'intermediario; possono altresì partecipare il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Capo del Servizio di supervisione competente o loro delegati.

Nel caso di accertamenti nei confronti di soggetti che facciano parte di un gruppo, l'intermediario ispezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente all'impresa madre nell'UE copia dei rilievi ispettivi.

Nel termine di 30 giorni, gli intermediari ispezionati comunicano alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulati, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che intendono assumere.

Nello stesso termine, l'impresa madre nell'UE invia alla Banca d'Italia le proprie osservazioni in ordine agli eventuali rilievi formulati sulla filiazione e alle iniziative correttive da quest'ultima individuate.

Qualora nel corso degli accertamenti siano state rilevate irregolarità sanzionabili in via amministrativa, la Banca d'Italia provvede all'avvio della procedura sanzionatoria secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia.



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza


Capitolo 4 – Poteri d'intervento e ingiuntivi

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 4

POTERI D'INTERVENTO E INGIUNTIVI



Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 4 – Poteri d'intervento e ingiuntivi

TITOLO III - Capitolo 4

POTERI D'INTERVENTO E INGIUNTIVI

1. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUF:

- art. 7, che detta disposizioni in materia di poteri d'intervento;
- artt. 7-ter, e 7-quater, che dettano disposizioni in materia di poteri ingiuntivi;
- art. 12, co. 5-sexies, che estende alle capogruppo l'applicazione dell'art. 7.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi.

3. Procedimenti amministrativi


Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, co. 1, 1-bis, 2, TUF* (termine: 90 giorni);
- *provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-ter, TUF* (termine: 90 giorni);
- *provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-quater, TUF* (termine: 90 giorni).

4. Adozione dei provvedimenti

La Banca d'Italia adotta le misure di cui all'art. 7 TUF ed esercita i poteri ingiuntivi di cui agli artt. 7-ter e 7-quater, TUF, sentita la Consob ove previsto.

La Banca d'Italia, contestualmente all'assunzione dei provvedimenti, può indicare le misure che l'intermediario deve assumere per poter ottenere la revoca dei provvedimenti medesimi.



Parte seconda

Applicazione in Italia dell'IFR

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE IN ITALIA DELL'IFR



Parte seconda – Applicazione in Italia dell’IFR

Titolo I – Opzioni e discrezionalità

Capitolo 1 – Opzioni e discrezionalità generali

TITOLO I

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

CAPITOLO 1

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ GENERALI



Parte seconda – Applicazione in Italia dell’IFR

Titolo I – Opzioni e discrezionalità

Capitolo 1 – Opzioni e discrezionalità generali

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 1

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ GENERALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo concerne l’esercizio delle opzioni e discrezionalità ad applicazione generale previste dall’IFR direttamente o per rinvio al CRR.

Le opzioni e discrezionalità generali previste direttamente dall’IFR sono esercitate alla Sez. II, par.1. Le opzioni e discrezionalità generali previste dal CRR, applicabili per rinvio dell’IFR, sono disciplinate alla Sez. II, par. 2.

2. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dall’IFR;
- dal CRR;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione a integrazione e specificazione di alcune norme dell’IFR e del CRR.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla Circolare 285 /2013, in particolare dalla Parte II.

3. Destinatari della disciplina

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano:

- su base individuale:
 - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi;
- su base consolidata, alle imprese madri nell’UE iscritte all’albo dei gruppi ai sensi dell’art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini del presente Capitolo, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.



Parte seconda – Applicazione in Italia dell’IFR

Titolo I – Opzioni e discrezionalità

Capitolo 1 – Opzioni e discrezionalità generali

Sezione II – Esercizio delle opzioni e discrezionalità

SEZIONE II

ESERCIZIO DELLE OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

1. Opzioni e discrezionalità generali previste dall’IFR

Ai sensi dell’art. 41, par. 2, IFR, si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

A) Esposizioni escluse dall’applicazione dell’art. 37, IFR in materia di rischio di concentrazione: le esposizioni assunte da una SIM nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell’impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata conformemente all’art. 7 IFR o al regolamento CRR, oppure siano soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’art. 8 IFR, purché siano rispettate le condizioni di cui all’art. 41, par. 2, lett. b), punti i) e ii), IFR.

B) Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale per l’applicazione dell’art. 37 IFR: le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell’art. 129 CRR.

2. Opzioni e discrezionalità generali previste dal CRR

Nei casi in cui l’IFR rinvia a disposizioni del CRR che includono opzioni e discrezionalità generali, alle SIM si applica quanto disposto dalla Banca d’Italia nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative.



Parte seconda – Applicazione in Italia dell’IFR

Titolo I – Opzioni e discrezionalità

Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso

TITOLO I

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

CAPITOLO 2

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ CASO PER CASO



Parte seconda – Applicazione in Italia dell’IFR
Titolo I – Opzioni e discrezionalità
Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso
Sezione I – Fondi propri

TITOLO 1 - Capitolo 2
OPZIONI E DISCREZIONALITÀ CASO PER CASO

SEZIONE I

FONDI PROPRI

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Due, Tit. I e II;
- dall’IFR art. 9;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione a integrazione e specificazione di alcune norme del CRR.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla Circolare 285/2013, in particolare dalla Parte II, Cap. 1.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente sezione si applicano:

- su base individuale:
 - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi;
- su base consolidata, alle imprese madri nell’UE iscritte all’albo dei gruppi ai sensi dell’art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

3. Rinvio

L’art. 9 IFR rinvia alle disposizioni del CRR relative alla identificazione e quantificazione dei fondi propri. Quando tali disposizioni prevedono opzioni e discrezionalità da esercitarsi caso per caso, ossia tramite procedimento amministrativo, alle SIM si applica quanto disposto nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative con riferimento a ciascun procedimento.



Parte seconda – Applicazione in Italia dell’IFR

Titolo I – Opzioni, e discrezionalità

Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso

Sezione II – Partecipazioni di natura non finanziaria detenibili dalle SIM

SEZIONE II

PARTECIPAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA DETENIBILI DALLE SIM

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

— dall’IFR, in particolare dalla Parte Due.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

— su base individuale:

- alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
- alle succursali di imprese di paesi terzi;

— su base consolidata, alle imprese madri nell’UE iscritte all’albo dei gruppi ai sensi dell’art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:

- “*partecipazioni qualificate*”, le partecipazioni come definite nell’art. 4, par. 1, punto 47), IFR;
- “*soggetto del settore finanziario*”, un soggetto come definito nell’art. 4, par.1, punto 17), IFR.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione

- *divieto di assumere partecipazioni qualificate in soggetti di natura non finanziaria* (art. 10, par. 2, IFR; termine 90 giorni).



Parte seconda – Applicazione in Italia dell'IFR

Titolo I – Opzioni, e discrezionalità

Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso

Sezione II – Partecipazioni di natura non finanziaria detenibili dalle SIM

5. Comunicazioni

Le SIM che intendono acquistare partecipazioni qualificate ⁽⁴⁴⁾ in società diverse dai soggetti del settore finanziario che superino i limiti specificati alle lett. a) e b) dell'art. 10, par. 1, IFR, effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia. Entro 5 giorni dal compimento dell'operazione, le SIM ne danno comunicazione alla Banca d'Italia.

Fuori dai casi di acquisto di cui al periodo precedente, le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'avvenuto superamento dei limiti sopra indicati.

La Banca d'Italia può, ai sensi dell'art. 10, par. 2, IFR, vietare l'acquisto o la detenzione di partecipazioni qualificate oltre i limiti previsti al par. 1 del medesimo articolo quando, tenuto conto della situazione, attuale o prospettica, tecnica, organizzativa, finanziaria o patrimoniale della SIM, nonché della localizzazione geografica dei soggetti partecipati e delle attività svolte dagli stessi, l'operazione:

- pone ostacoli all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza; o
- è in contrasto con la sana e prudente gestione della SIM.

6. Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo al di fuori del settore finanziario

Le SIM non possono detenere partecipazioni di controllo in società diverse dai soggetti del settore finanziario.

⁽⁴⁴⁾ Ai fini della presente Sezione rilevano solo gli acquisti effettuati direttamente dalle SIM o componenti del medesimo gruppo di imprese di investimento iscritto all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF.



Parte seconda – Applicazione in Italia dell’IFR
Titolo I – Opzioni, e discrezionalità
Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso
Sezione III – Requisito relativo alle spese fisse generali

SEZIONE III

REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dall’IFR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. I;
- dal Regolamento delegato (UE) 2022/1455.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

- su base individuale:
 - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi;
- su base consolidata, alle imprese madri nell’UE iscritte all’albo dei gruppi ai sensi dell’art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione:

- *imposizione di un requisito specifico relativo alle spese fisse generali nei casi in cui vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di una SIM* (art. 13, par. 2, IFR; termine: 90 giorni).



Parte seconda – Applicazione in Italia dell’IFR
Titolo I – Opzioni, e discrezionalità
Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso
Sezione IV – Requisito relativo ai fattori K del rischio per il mercato

SEZIONE IV

REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K DEL RISCHIO PER IL MERCATO

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. IV e V;
- dall’IFR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 1 e Capo 3;
- dal Regolamento delegato (UE) 2022/244.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla Circolare 285/2013, in particolare dalla Parte II, Cap. 9.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

- su base individuale:
 - alle SIM di classe 2;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi di classe 2;
- su base consolidata alle imprese madri nell’UE iscritte all’albo dei gruppi ai sensi dell’art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione:

- *autorizzazione al calcolo del K-CMG, in luogo o in aggiunta, al calcolo del K-NPR* (art. 23, par. 1, IFR; termine: 90 giorni).

4. Rinvio

La Parte Tre, Tit. II, Capo 3 IFR include alcuni rinvii alle disposizioni del CRR relative al rischio di mercato. Quando tali disposizioni prevedono opzioni e discrezionalità da esercitarsi caso per caso, ossia tramite procedimento amministrativo, alle SIM si applica quanto disposto nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative con riferimento a ciascun procedimento.



Part seconda – Applicazione in Italia dell'IFR

Titolo I – Opzioni, e discrezionalità

Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso

Sezione V – Requisito relativo ai fattori K del rischio per l'impresa

SEZIONE V

REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K DEL RISCHIO PER L'IMPRESA

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo. 6 e Tit. VI;
- dall'IFR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 1 e Capo 4;
- dal Regolamento delegato (UE) 2022/76.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla Circolare 285/2013, in particolare dalla Parte II, Cap. 7.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

- su base individuale:
 - alle SIM di classe 2;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi di classe 2;
- su base consolidata, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*;

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione:

- *autorizzazione ad escludere dal calcolo del K-TCD le operazioni con talune controparti ai sensi dell'art. 22, par. 7, della Direttiva accounting* (art. 25, par. 3, IFR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione a calcolare il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati nell'allegato II del CRR e delle operazioni di cui all'art. 25, par. 1, lett. da b) a f) IFR, applicando uno dei metodi di cui alla Parte tre, Tit. II, Capo 6, Sez. 3, 4 o 5 del CRR* (art. 25, par. 4, IFR; termine 90 giorni);
- *autorizzazione a calcolare internamente il delta di vigilanza delle opzioni e delle swaption, utilizzando un modello adeguato* (art. 29, par. 6, IFR; termine 90 giorni);
- *imposizione dell'obbligo di utilizzare il fattore di moltiplicazione pari a 1,5 per il calcolo dell'aggiustamento della valutazione del credito per le operazioni SFT* (art. 32, lett. d), IFR; termine 90 giorni).



Part seconda – Applicazione in Italia dell'IFR

Titolo I – Opzioni, e discrezionalità

Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso

Sezione V – Requisito relativo ai fattori K del rischio per l'impresa

4. Rinvio

La Parte Tre, Tit. II, Capo 4, IFR, include alcuni rinvii alle disposizioni del CRR. Quando tali disposizioni prevedono opzioni e discrezionalità da esercitarsi caso per caso, ossia tramite procedimento amministrativo, alle SIM si applica quanto disposto nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative con riferimento a ciascun procedimento.



Parte Seconda – Applicazione in Italia dell'IFR
Titolo I – Opzioni, e discrezionalità
Capitolo 2 – Opzioni e discrezionalità caso per caso
Sezione VI – Liquidità

SEZIONE VI

LIQUIDITÀ

1. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dall'IFR, Parte Cinque;
- dal Regolamento delegato (UE) 2015/61.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della presente Sezione si applicano:

- su base individuale:
 - alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi;
- su base consolidata, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11, TUF, quando: i) non sono esentate ai sensi della Parte introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4 e ii) nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-*minus*.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende comprensivo di tutte le tipologie di destinatari citate.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla presente Sezione

- *autorizzazione per le SIM di classe 3 all'esenzione dall'applicazione del requisito di liquidità* (art. 43, par.1, co. 2, IFR; termine 90 giorni);
- *autorizzazione alle SIM a ridurre, per un periodo massimo di 30 giorni, il volume delle attività liquide detenute* (art. 44, par. 1, IFR; termine 90 giorni).



Parte terza

Disposizioni transitorie e finali

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Parte terza – Disposizioni transitorie e finali

Capitolo 1 – Disposizioni transitorie

Capitolo 1

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 57, par. 3 e 4, IFR

Le SIM, su base individuale, e le imprese madri nell'UE iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, su base consolidata, che intendono avvalersi del regime transitorio per i fondi propri di cui all'art. 57, par. 3 e 4, IFR, ne danno immediata comunicazione alla Banca d'Italia. Le SIM che si avvalgono della deroga di cui all'art. 57, par. 3, lett. a), IFR applicano, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, sia le disposizioni previste dal presente Regolamento, sia quelle previste dalla Parte Tre, Tit. I, Capo 1, CRR.

Le SIM che si avvalgono del regime transitorio di cui all'art. 57, par. 3 e 4, IFR possono, in qualunque momento, rinunciare all'applicazione del regime transitorio, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia. La cessazione del regime transitorio ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo ⁽¹⁾. La SIM che, dopo essersi avvalsa del regime transitorio, vi rinuncia, non può richiederne successivamente la ri-applicazione.

2. Aggiornamento degli statuti

Le imprese madri nell'UE e le filiazioni finanziarie di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11, TUF aggiornano i propri statuti sulla base di quanto previsto nella Parte I, Cap. 2, Sez. VII alla prima occasione utile.

⁽¹⁾ I trimestri hanno inizio: il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ciascun anno di calendario.



Parte terza – Disposizioni transitorie e finali

Capitolo 2 – Disposizioni abrogate

Capitolo 2

DISPOSIZIONI ABROGATE

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Avvertenze generali, Allegato A della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
- Titolo II, Capitoli 6 e 7 (“Vigilanza Informativa” e “Vigilanza Ispettiva”) della Circolare della Banca d'Italia n. 164 del 25 giugno 1992 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
- Titolo IV, Capitolo 2 (“Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte delle SIM”) della Circolare della Banca d'Italia n. 164 del 25 giugno 1992 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
- Titolo I (“Definizioni”) del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Titolo II, Capitolo 1 (“Capitale Minimo”) del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Titolo II, Capitolo 2 (“Nozione di gruppo rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Titolo II, Capitolo 4 (“Operatività all'estero”) del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Titolo III, Capitolo 1 (“Partecipazioni detenibili dalle SIM”) del Regolamento in materia di intermediazione del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;
- Comunicazione della Banca d'Italia del 16 luglio 2001 in materia di cessione di rapporti giuridici pubblicata nel Bollettino di vigilanza n. 7 del luglio 2001;
- Titolo IV (“Disposizioni applicabili ai gruppi di SIM”) del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 24 ottobre 2007, e successive modificazioni;
- Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 (“SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea”), pubblicata nel Bollettino di vigilanza n. 3 del marzo 2014;
- Titolo I, Capitolo 14 (“Gestione del rischio di liquidità”) del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 24 ottobre 2007, e successive modificazioni.

23A00037

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-SON-002) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

